



COMUNE DI CASAPESENNA

(Provincia di Caserta)

via don Pepe Diana n. 3 - 81030 - Casapesenna

Codice Fiscale: 81001750611 - Partita IVA: 03447760616

Centralino tel.: 081/8165611 - fax: 081/8165640

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	8
CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	8
ART. 1 - FINALITÀ DELLE NORME	8
ART. 2 - COMPETENZE	8
ART. 3 - RESPONSABILITÀ	8
ART. 4 - FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI	9
ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	9
ART. 6 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	9
CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI	10
ART. 7 - DICHIARAZIONE DI DECESSO	10
ART. 8 - ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE	10
ART. 9 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	11
ART. 10 - ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	12
ART. 11 - REFERTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	12
ART. 12 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE	13
CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED ORBITORI ...	13
ART. 13 - PERIODO DI OSSERVAZIONE	13
ART. 14 - DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE	13
ART. 15 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO	13
ART. 16 - AUTORIZZAZIONE ALLA SIGILLATURA DEL FERETRO ED AL SEPPELLIMENTO DI CADAVERI DI NATI MORTI, OSSA, FETI ECC.	14
CAPO IV - INTERVENTI SUI CADAVERI.....	15
ART. 17 - RISCONTRO DIAGNOSTICO.....	15
ART. 18 - RILASCIO DI CADAVERI, OSSA ECC. A SCOPO DI STUDIO	15
ART. 19 - PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI	16
ART. 20 - AUTOPSIA E TRATTAMENTI CONSERVATIVI.....	16
CAPO V - SEPOLTURA DEI CADAVERI - FERETRI	17
ART. 21 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO	17
ART. 22 - SIGILLATURA DEL FERETRO	17
ART. 23 - FERETRI PER INUMAZIONI, TUMULAZIONI E TRASPORTI.....	18
ART. 24 - FORNITURA DEI FERETRI.....	19
ART. 25 - VERIFICA DEI FERETRI.....	19
ART. 26 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	19



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

TITOLO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - TRASPORTO FUNEBRE	20
CAPO I - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI: FUNZIONI, LICENZA, OBBLIGHI E DIVIETI.....	20
ART. 27 - DEFINIZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE	20
ART. 28 - ESERCIZIO DEL TRASPORTO FUNEBRE	20
ART. 29 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE.....	20
ART. 30 - TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI	21
ART. 31 - TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO	21
ART. 32 - TRASPORTI DI RESTI MORTALI	21
ART. 33 - TRASPORTO DI CASSETTE DI RESTI OSSEI OD URNE CINERARIE	22
ART. 34 - AUTORIZZAZIONE AL SINGOLO TRASPORTO FUNEBRE.....	22
ART. 35 - EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE	22
ART. 36 - AUTO FUNEBRE	23
ART. 37 - ATTIVITÀ DELLE IMPRESE FUNEBRI AUTORIZZATE	23
ART. 38 - REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA FUNEBRE.....	23
ART. 39 - DIVIETI	25
CAPO II - ORARIO E PERCORSI SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE.....	25
ART. 40 - ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI	25
ART. 41 - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE	25
CAPO III - TARIFFE	26
ART. 42 - TARIFFE DEI TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO	26
ART. 43 - TARIFFE DEI TRASPORTI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE	27
ART. 44 - DIRITTI FISSI.....	27
ART. 45 - CONTROLLI COMUNALI SUI TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO - SANZIONI	28
ART. 46 - CONTROLLI IGIENICO - SANITARI	29
ART. 47 - INADEMPIMENTI.....	29
ART. 48 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	29
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO	30
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	30
ART. 49 - DISPOSIZIONI GENERALI - GESTIONE	30
ART. 50 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO E SEPOLTURE PRIVATE FUORI DAL CIMITERO ...	31
ART. 51 - AMMISSIONE NEL CIMITERO	31
ART. 52 - AMMISSIONE NEI REPARTI ACATTOLICI, NEI REPARTI DESTINATI AI SAERDOTI ED ALLE SUORE	31



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ART. 53 - AMMISSIONE NEL REPARTO NATI MORTI, ETC.	32
ART. 54 - DIVISIONE DEL CIMITERO IN AREE E RIQUADRI, E REPARTO PER BAMBINI INFERIORI AD ANNI 10	32
ART. 55 - SEPOLTURE PER INUMAZIONI	32
ART. 56 - CIPPO	33
ART. 57 - SEPOLTURE PER TUMULAZIONE	33
ART. 58 - VARI TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE	34
ART. 59 - DEPOSITO IN LOCULI PROVVISORI	34
ART. 60 - SISTEMAZIONE DEFINITIVA - RIMBORSI.....	34
ART. 61 - SOPPRESSIONE DEL CIMITERO.....	35
ART. 62 - COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	35
ART. 63 - ZONA DI RISPETTO	35
ART. 64 - PLANIMETRIA PRESSO L'UFFICIO IGIENE E PRESSO L'UFFICIO SERVIZIO CIMITERIALE	36
CAPO II - CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE - OSSARIO E CINERARIO COMUNE	36
ART. 65 - CAMERA MORTUARIA.....	36
ART. 66 - CARATTERISTICHE CAMERA MORTUARIA	36
ART. 67 - SALA PER AUTOPSIE	36
ART. 68 - OSSARIO COMUNE	36
ART. 69 - CINERARIO COMUNE.....	37
CAPO III - CONSEGNA CADAVERE AL CIMITERO.....	37
ART. 70 - DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI FERETRI AL CIMITERO.....	37
ART. 71 - REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI	37
ART. 72 - CONSEGNA REGISTRO AL COMUNE	38
ART. 73 - DIVIETO DI RIAPERTURA DELE FERETRO.....	38
CAPO IV - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	38
ART. 74 - ESUMAZIONI ORDINARIE	38
ART. 75 - ESUMAZIONI NATI MORTI	39
ART. 76 - AVVISI DI SCADENZA ORDINARIA.....	39
ART. 77 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE	39
ART. 78 - ESTUMULAZIONI	39
ART. 79 - TRATTAMENTO O CREMAZIONE DEI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI - OPERAZIONI VIETATE - DENUNCIA	40
ART. 80 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO.....	41
ART. 81 - RACCOLTA DELLE OSSA - INCENERIMENTO MATERIALI	41



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ART. 82 - SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERO	42
ART. 83 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI	42
TITOLO IV - CREMAZIONI	43
ART. 84 - CREMAZIONI	43
ART. 85 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERE	43
ART. 86 - CREMAZIONE DI CADAVERE.....	44
ART. 87 - CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI OSSA	44
ART. 88 - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI	44
ART. 89 - MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI	44
ART. 90 - DISPERSIONE DELLE CENERI	45
ART. 91 - RICEVIMENTO DELLE CENERI	46
ART. 92 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	46
ART. 93 - SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE	46
ART. 94 - PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLE CENERI	47
ART. 95 - DEPOSITO PROVVISORIO URNA CINERARIA	48
ART. 96 - VERBALE DI CONSEGNA - REGISTRO	48
TITOLO V - CONCESSIONI	49
CAPO I - TIPOLOGIA, DURATA E RINNOVO	49
ART. 97 - SEPOLTURE PRIVATE - ATTO DI CONCESSIONE	49
ART. 98 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA INDIVIDUALE A TUMULAZIONE	49
ART. 99 - DURATA - DECADENZA	49
ART. 100 - SISTEMAZIONE DEL CADAVERE A SEGUITO DELLA DECADENZA	50
ART. 101 - RINUNCIA DI SEPOLTURA - RIMBORSI	50
ART. 102 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DI AREE	50
ART. 103 - DURATA DELLA CONCESSIONE - RINNOVO DELLE AREE	50
ART. 104 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE.....	51
ART. 105 - NULLA OSTA ALLA TUMULAZIONE - AVENTI DIRITTO.....	51
ART. 106 - AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ.....	52
ART. 107 - RICORDI FUNEBRI	52
ART. 108 - ESTUMULAZIONE - VINCOLO	52
ART. 109 - DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO.....	53



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ART. 110 - RECUPERO A FAVORE DEL COMUNE	53
ART. 111 - DECADENZA - REVOCA - ESTINZIONE	54
ART. 112 - PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELLA DECADENZA E REVOCA	54
ART. 113 - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	55
ART. 114 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI	55
ART. 115 - SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ ANTERIORI AL REG. n. 803/75 ...	56
TITOLO VI - POLIZIA E PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO.....	57
CAPO I - POLIZIA DEL CIMITERO.....	57
ART. 116 - ORARIO	57
ART. 117 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO	57
ART. 118 - DIVIETI SPECIALI.....	57
ART. 119 - OBBLIGO DI COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO.....	58
ART. 120 - RITI FUNEBRI.....	58
ART. 121 - EPIGRAFI	58
ART. 122 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	59
ART. 123 - CERI.....	59
ART. 124 - MATERIALI ORNAMENTALI.....	59
CAPO II - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO.....	59
ART. 125 - RESPONSABILE DEL CIMITERO - COMPITI.....	60
ART. 126 - COMPITI PARTICOLARI DEL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO.....	60
ART. 127 - INTERRATORI	61
ART. 128 - CUSTODE	62
ART. 129 - GIARDINIERI.....	62
ART. 130 - NECROFORO	62
ART. 131 - DOVERI DEL PERSONALE ESTERNO.....	63
TITOLO VII - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	64
CAPO I - OBBLIGHI DELLE IMPRESE	64
ART. 132 - ACCESSO AL CIMITERO	64
ART. 133 - PERSONALE DELLE IMPRESE.....	64
CAPO II - AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE I LAVORI	65
ART. 134 - PERMESSI DI COSTRUIRE DI SEPOLTURE PRIVATE.....	65
ART. 135 - PROGETTI	65



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ART. 136 - OPERE SU SEPOLTURE INDIVIDUALI	66
ART. 137 - RESPONSABILITÀ	66
ART. 138 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO	66
ART. 139 - ORARIO DI LAVORO - SOSPENSIONE DEI LAVORI	66
ART. 140 - VIGILANZA	67
ART. 141 - OPERE COSTRUITE IN DIFFORMITÀ.....	67
ART. 142 - SANZIONI IMPRENDITORIALI	67
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE	68
CAPO I - REGISTRI - SCHEDARI - SCADENZARI	68
ART. 143 - REGISTRO DELLE CONCESSIONI.....	68
ART. 144 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI MORTUARIE	68
TITOLO IX - SALA PUBBLICA DEL COMMIATO.....	69
CAPO I - SALA PUBBLICA DEL COMMIATO	69
ART. 145 - SALA PUBBLICA DEL COMMIATO.....	69
ART. 146 - GESTIONE SALA PUBBLICA DEL COMMIATO	69
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI - NORME TRANSITORIE	70
CAPO I - DISPOSIZIONI	70
ART. 147 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	70
ART. 148 - ABROGAZIONI DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI.....	70
CAPO II - NORME TRANSITORIE.....	70
ART. 149 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA EDIFICAZIONE DELLE AREE CONCESSE.....	70
ART. 150 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI SUBENTRI	71
ALLEGATO A	72
ALLEGATO B	74



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - FINALITÀ DELLE NORME

Il presente regolamento, assunto con riferimento all'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed all'art. 344 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con la Legge n. 130/2001, integrata con il Decreto del 1 luglio 2005 del Ministero Dell'Interno, e con le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, ed inoltre alle seguenti Leggi emanate dalla Regione Campania: n.12 del 24 novembre 2001, n. 20 del 02 maggio 2006, n. 2 del 21 gennaio 2010 (art.1, comma 75), n. 7 del 25 luglio 2013 e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia, disciplina il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dal decesso delle persone e a disciplinare il servizio necroscopico, di trasporti funebri, di cremazione, di custodia, di concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private, di polizia del cimitero comunale e in genere di tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 - COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. La Direzione del servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero, di competenza del Comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statuarie, è attribuita al Responsabile del Servizio Cimiteriale sulle funzioni disciplinate dal regolamento del personale.

E' di competenza del Responsabile designato dal sindaco stesso, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, e di ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio Cimiteriale su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della normativa vigente. L'Azienda Sanitaria locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ

Il Comune cura che all'interno del Civico Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione degli utenti e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Chiunque causa danni a persone e cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilievi penali.

ART. 4 - FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa.

In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine:

- coniuge convivente;
- figli;
- genitori;
- altri parenti in ordine di grado;
- eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per la esumazione, per i trasferimenti.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso il Cimitero sono tenuti gli atti di cui all'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché una copia del presente regolamento.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) Elenco dei campi in scadenza nell'anno;
- b) Elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza da praticarsi nei modi di cui al successivo articolo 111.

ART. 6 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono servizi gratuiti quelli d'interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati come tali dalla legge ed in particolare:

- a) La visita necroscopica, se disposta dall'Autorità Giudiziaria o dalle Forze di Polizia che rinvennero il cadavere;
- b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) La deposizione dei resti mortali nell'ossario comune;
- d) L'inumazione e l'esumazione ordinaria nel caso di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

- e) La fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non sono in grado di sostenerne la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto previsto dal successivo articolo 30;
- f) Il recupero e il relativo trasporto, al deposito di osservazione, all'obitorio o ad altro locale, delle salme di persone decedute in seguito a disgrazia sulla pubblica strada o in luogo pubblico, disposto dall'autorità competente;
- g) Operazione di renumazione nei campi comuni;
- h) Il trasporto e la sepoltura nei campi comuni di resti mortali e ossa umane rinvenute nel territorio comunale;
- i) Interventi di carattere eccezionale ordinati dell'Autorità Sanitaria Locale per motivi igienico-sanitari;
- j) Interventi a carattere eccezionale ordinati dell'Autorità Giudiziaria.

Tutti i servizi non elencati nel comma precedente sono a pagamento secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, da adeguare annualmente secondo l'indice ISTAT. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata quantificando l'onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 7 - DICHIARAZIONE DI DECESSO

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere comunicata e dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, anche impresa di pompe funebri; in mancanza, quanto la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona, comunque, informata del decesso.

Analoga comunicazione per richiesta di autorizzazione al seppellimento, si fa pure nei casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta su apposito modulo dell'ufficio; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di Stato Civile incaricato.

Il decesso avvenuto in ospedale, clinica, casa di cura, casa di riposo sanitaria assistita, è comunicato all'ufficiale di stato civile, redigendo apposito modulo a cura del Direttore delegato della rispettiva Amministrazione, nei termini di cui sopra, con allegata la scheda ISTAT compilata.

ART. 8 - ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE

L'Ufficio di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del Medico



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Curante, di cui al successivo articolo 9. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda ISTAT di denuncia predetta, dispone sia per il servizio di trasporto funebre che per la redazione del permesso di seppellimento e dell'atto di morte.

L'Ufficio di Stato Civile, nell'esercitare tali competenze assicura la piena attuazione di quanto disposto dall'art. 37 e vigila sull'applicazione dell'art. 130;

In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio dispone, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che la salma sconosciuta sia esposta nel locale di osservazione (art. 17), e che siano rilevati e pubblicizzati con adeguatezza, se possibile, tramite il responsabile del Servizio Cimiteriale, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè: le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

ART. 9 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

Il Medico Curante deve non oltre le 24 ore dal decesso, denunciare al Sindaco la malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda ISTAT stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dalla A.S.L. competente, così come previsto dall'articolo 1 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

Tale scheda ha finalità sanitario/statistiche, essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, o di irreperibilità del medico curante, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta, compilando oltre che il certificato necroscopico anche la scheda ISTAT di competenza del medico curante.

L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 Reg. P.M. D.P.R. 285/90, e compilando la sola scheda ISTAT.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui al D.Lgs. 17/3/95, n.230 ed al D.M.14/7/70.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Responsabile Sanitario della A.S.L. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione osservando anche le precauzioni igienico-sanitarie per il rischio di contaminazione ambientale e da sostanze radioattive riportate nell'allegato "B" del presente regolamento.

Presso il distretto competente della A.S.L. sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Ove sia accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione all'azienda Sanitaria Locale per i provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ART. 10 - ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da Sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il Medico Necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art. 13.

Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla Sanità ed all'igiene pubblica, secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della legge 29/12/1993 n.578 e dagli artt. 1 e 2 del D.M. Sanità del 22/08/1994 n.582.

In esito alla visita, il Medico Necroscopo, compila l'apposito certificato dell'ufficio, che resta allegato al Registro degli atti di morte.

Le funzioni di Medico Necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del Responsabile Sanitario della A.S.L., da un medico nominato dalla stessa A.S.L. competente.

Le funzioni di Medico Necroscopo per i decessi in Istituti Ospedalieri, Cliniche pubbliche o private, Case di cura in genere ecc., sono svolte dal Direttore Sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmesse sia la scheda ISTAT sulla causa di morte che la comunicazione sostitutiva del certificato necroscopico.

Per i decessi avvenuti in Istituti Ospedalieri, Cliniche pubbliche o private, Case di cura in genere ecc., il Sindaco, udito il Responsabile Sanitario della A.S.L., può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed i certificati predetti, compilati rispettivamente dal Medico Curante e dal Direttore Sanitario.

Il Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile concorda con il responsabile della A.S.L., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la organizzazione dei Servizi di Necroscopia e di Polizia Mortuaria previsti dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 della L.R. Campania 12/2001 e successive modifiche della L.R. n.7/2013. In particolare per i servizi di necroscopia deve essere istituito un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990, delle leggi successive e del presente regolamento.

ART. 11 - REFERTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilievi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediata denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco, su comunicazione dell'Ufficiale di Stato Civile, nei casi su esposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria tramite l'autorità di pubblica sicurezza.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ART. 12 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informarne immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e al Responsabile Sanitario della A.S.L.

Inoltre Il Responsabile Sanitario del della A.S.L. provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del Medico Necroscopo, segnalando i risultati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED ORBITORI

ART. 13 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro sigillato o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine, su disposizione del Medico delegato (o Medico Legale), può essere ridotto:

- a) nei casi di morte per decapitazione o maciullamento;
- b) nei casi di accertamento della morte, da parte del Medico Necroscopo, con registrazione, protratta per almeno 20 minuti, di un elettrocardiogramma;
- c) nei casi di malattia infettivo/diffusiva o di iniziata putrefazione;
- d) quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Responsabile Sanitario dell' A.S.L.

E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico non accerti la morte come predetto.

ART. 14 - DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio e, da parte del personale addetto se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Per i deceduti in seguito a malattia infettivo/diffusiva, il Responsabile Sanitario della A.S.L. prescrive le speciali misure cautelative.

ART. 15 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

Il Comune deve avere apposito locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione. In tale caso il Medico Necroscopo effettuerà la visita di constatazione della morte di cui all'art. 10 presso i detti locali;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in un luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- d) per le quali è già stata effettuata la visita di controllo da parte del Medico Necroscopo di cui al precedente art. 10, in attesa della fine del periodo di osservazione.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza come prevista dal comma 1 dell'art. 14.

Il Comune deve inoltre avere un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico/legali, riconoscimento e trattamento igienico/conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri in genere o di portatori di radioattività.

L'ammissione è disposta dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, su richiesta: dei familiari o da loro delegato; dal Responsabile Sanitario della A.S.L.; dall'Autorità Giudiziaria.

Il Responsabile Sanitario della A.S.L. CE sorveglierà affinché sia il deposito di osservazione che l'obitorio siano sempre in stato di efficienza sotto l'aspetto igienico sanitario e di funzionalità, disponendo, se del caso, per eventuali modifiche pratiche o strutturali.

Il Cimitero sarà dotato di celle frigorifere per l'accoglienza delle salme su disposizione del Responsabile del cimitero.

Il Responsabile del Cimitero può vietare l'accesso di persone estranee ed anche dei familiari, sia nel deposito di osservazione che nell'obitorio.

Il trasporto dei cadaveri, sia per il deposito di osservazione che per l'obitorio, è disciplinato dall'articolo 27 e seguenti.

Inoltre il Sindaco, su richiesta di impresa funebre autorizzata, può autorizzare ad istituire il deposito di osservazione anche in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal Responsabile Sanitario della A.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte, sulla base della normativa di cui al D.Lgs. 17/03/95, n. 230, e del D.M. 14/7/70.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONE ALLA SIGGILLATURA DEL FERETRO ED AL SEPPELLIMENTO DI CADAVERI DI NATI MORTI, OSSA, FETI ECC.

Salvo il nulla osta di cui all'articolo 11, la sigillatura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, che verrà consegnata, tramite l'operatore addetto al trasporto



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

funebre (in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalla delibera di Giunta Regionale 15 Maggio 2009 n. 963 cod. 2801/12), al responsabile del Servizio Cimiteriale il quale dovrà accertare che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento dello Stato Civile e di Polizia Mortuaria.

Tale autorizzazione, nel caso che il cadavere venga interrato nel Cimitero locale, vale anche quale autorizzazione al trasporto. A tal fine lo Stato Civile in calce al permesso di seppellimento autorizzerà anche il relativo trasporto funebre.

Pari autorizzazione è richiesta dagli interessati per il seppellimento dei nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso del Responsabile Sanitario della A.S.L. su richiesta degli interessati applicando le modalità indicate nel precitato articolo.

Il trasporto è disciplinato dall'articolo 27 e seguenti.

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

CAPO IV - INTERVENTI SUI CADAVERI

ART. 17 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con i modi previste dall'art. 1 della legge 13 febbraio 1961, n. 83 e dall'art. 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e adottando le misure concernenti, la sorveglianza del personale operante ai sensi del D.Lgs. del 17 marzo 1995, n. 230.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte, cui al precedente art. 9. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Azienda Sanitaria Locale.

Se la causa di morte è dovuta a una malattia infettiva diffusiva, si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente comma 8 art. 9. La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. LL. SS. n. 1265/1934 e successive modifiche. Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico legale dovrà sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 18 - RILASCIO DI CADAVERI, OSSA ECC. A SCOPO DI STUDIO

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt.40 e seguenti del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione, esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

A sua volta i Direttori delle sale anatomiche universitarie devono tenere il registro di cui all'art. 41 Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al Cimitero.

Agli Istituti Universitari il Responsabile Sanitario della A.S.L. può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del Cimitero.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa al Cimitero.

Il commercio di ossa umane è vietato.

ART. 19 - PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dal D.P.R. 16/06/1977, n.409 e dalla Legge 13/07/1990, n.198.

ART. 20 - AUTOPSIA E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui all'articolo 45 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

A seguito di autopsia o esame esterno dei cadaveri, l'ufficio Cimitero istituirà apposito fascicolo da conservare agli atti del Cimitero, a cui saranno allegati:

- copia del nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria;
- copia del permesso di seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso;
- copia dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso se il luogo della sepoltura è lo stesso di dove è avvenuto il decesso (punto 5.2 Circ. M.S. n.24/93). Negli altri casi si applica quanto disposto dalla Circ. M.S. n.24/93, osservando le norme di cui agli articoli 32,33 e 34 del presente regolamento.
- copia del verbale di incassamento salma e di sigillatura del feretro da redigersi a cura del Necroforo incaricato e controfirmato dal responsabile del Cimitero, i quali, entrambi, dovranno accertare che siano state rispettate le norme stabilite nel presente regolamento.

Qualora la Pubblica Autorità disponga l'effettuazione dell'autopsia nel Cimitero locale, di cadaveri deceduti in altri Comuni e sprovvisti di sala autoptica, le spese per l'uso della stessa saranno a carico del comune di residenza del deceduto, secondo le tariffe vigenti.

Qualora l'autopsia o il riscontro diagnostico sia disposto dalla direzione di enti ospedalieri, universitari o di studio, le spese di cui al precedente comma saranno a carico dell'ente richiedente.

Trattamenti per l'imbalsamazione, su richiesta degli interessati o loro delegati, devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del Responsabile Sanitario della A.S.L.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

Il Medico Curante ed il Medico Necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

Il trattamento antiputrefattivo, così come disposto dall'articolo 6 commi 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies della L.R. 12/01, modificata dalla L.R. 7/13 è effettuato da personale appositamente formato, dipendente dell'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 285/90.

CAPO V - SEPOLTURA DEI CADAVERI – FERETRI

ART. 21 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 23.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusivo compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, oppure anche immediatamente, a seconda delle disposizioni impartite dal Medico Necroscopo, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 9 comma 6.

ART. 22 - SIGILLATURA DEL FERETRO

La chiusura o la sigillatura del feretro sia di metallo sia di legno, contenente la salma, secondo la destinazione finale, è effettuata alla presenza dell'incaricato del trasporto, dipendente dell'impresa funebre autorizzata all'esercizio, essendo lo stesso incaricato assoggettato alla normativa prevista per gli incarichi di pubblico servizio, così come stabilito al punto 5.4 della Circolare Ministero della Sanità del 24/06/1993 n. 24, il quale dovrà redigere idoneo verbale nel quale si assume specificatamente la responsabilità della corretta esecuzione della sigillatura e della rispondenza alle norme vigenti, sia dei materiali usati sia del feretro utilizzato, apponendo inoltre giusto sigillo a garanzia dell'integrità dello stesso feretro confezionato.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; qualora nel trasferimento sia stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a inumazione, deve essere praticata sulla cassa metallica un'idonea apertura



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Tale apertura può essere realizzata anche mediante la rimozione d'idonei perni predisposti.

ART. 23 - FERETRI PER INUMAZIONI, TUMULAZIONI E TRASPORTI

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro e saranno in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:

- a) per inumazione comune decennale o meno: il feretro deve essere possibilmente di legno forte, di noce, di mogano, di castagno ecc., stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore minimo di 2 cm; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all' art. 75 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90;
- b) per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta: è prescritta la duplice cassa, quella in legno avrà le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, e quella di zinco, interna o esterna, dovrà avere uno spessore di 0,660 mm ed essere ermeticamente chiusa mediante saldatura;
- c) per trasporto da Comune a Comune con trasferimenti brevi e comunque aventi percorso inferiore ai 100 Km:
 1. se destinata alla inumazione, viene usata una unica cassa aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.
 2. se destinata alla tumulazione, viene usata la duplice cassa, aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.
- d) per trasporti da Comune a Comune con trasferimenti aventi percorso superiore ai 100 Km: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente e confezionata come prescritto dall'art. 30 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, inoltre si ritiene superflua la cerchiatura qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a neutralizzare i gas di cui all' art. 77 Reg. P.M. D.P.R. 285/90, oppure se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto. Nel caso che a destinazione il feretro sia inumato, al posto della cassa metallica, interna alla cassa di legno, può essere utilizzato un contenitore di materiale biodegradabile, denominato barriera, autorizzato dal Ministero della Sanità.

Se una salma viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, il responsabile Sanitario della A.S.L. CE deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica all'esterno o all'interno, secondo lo stato d'uso e la destinazione definitiva del feretro.

Se la salma proviene da altro Comune, il Responsabile del Cimitero o suo delegato dovrà accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, la cassa di zinco dovrà essere opportunamente tagliata ed asportata, dal personale dell'impresa funebre che ha effettuato il trasporto, prima dell'inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Per le inumazioni è vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile, o comunque non autorizzato dal Ministero della Sanità.

Tutti i feretri devono portare il marchio con l'indicazione della ditta costruttrice e/o del fornitore.

ART. 24 - FORNITURA DEI FERETRI

Il Comune provvede alla fornitura gratuita del feretro di cui all'articolo precedente comma 1 lettera a), per salme di persone:

- 1) il cui trasporto è disposto dall'Autorità Giudiziaria;
- 2) che risultano indigenti;
- 3) che risultano appartenenti a famiglia bisognosa;
- 4) per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- 5) per le quali non sia possibile accertare l'identità.

Nel caso di cui al punto 1) del comma precedente, il trasporto può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, in alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse in legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.

Nel caso di cui al punto 2) del comma precedente, l'Ufficiale dello Stato Civile darà incarico all'Ufficio Assistenza sociale del Comune di accertare le condizioni di indigenza del defunto, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328, tramite i servizi sociali comunali, con le modalità del Decreto legislativo 31/03/1998 n.109, quale modificato dal Decreto legislativo 03/05/2000 n.130 e relativi strumenti di attuazione, rilasciando l'ordine di esecuzione del trasporto funebre all'impresa funebre convenzionata, di cui all'art. 30.

La fornitura dei feretri, nei casi diversi dal comma 1, tanto per i campi comuni quanto per sepolture di famiglia, è sempre fatta da impresa funebre aventi le autorizzazioni previste dal successivo art. 27 e seguenti.

ART. 25 - VERIFICA DEI FERETRI

Ogni feretro, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica da parte dell'incaricato, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze d'igiene e di decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

ART. 26 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata, a cura del fornitore, apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recanti impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.



TITOLO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI: FUNZIONI, LICENZA, OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 27 - DEFINIZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, al servizio mortuario dell'ospedale, al cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadaveri sono altresì comprese la sua raccolta e collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dai vigenti regolamenti comunali di polizia mortuaria e di igiene e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari e nel rispetto degli indirizzi della legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 e s.m.i.

Per i morti di malattie infettive/diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, tramite l'Ufficiale di Stato civile, osservate le norme di cui all'art. 23 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/1990 e le precauzioni igienico sanitarie per il controllo delle malattie infettive di cui all'allegato "B" del presente regolamento.

ART. 28 - ESERCIZIO DEL TRASPORTO FUNEBRE

Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese funebri in possesso dei requisiti di legge.

Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Si da atto che chiunque effettui legittimamente il trasporto di cadaveri in osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti norme regolamentari e sia debitamente autorizzato riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.

ART. 29 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE

Compete al sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, disciplinare le modalità di esecuzione dell'attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo nei cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli utilizzati per i trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie e nelle camere ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

ART. 30 - TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI

Sono servizi istituzionali ed il relativo onere fa carico all'attività del Servizio Sociale, che né assume l'onere con le modalità e le procedure di cui all'articolo 24 comm. 3 del presente regolamento nonché della legislazione regionale in materia, unicamente i trasporti di cadavere con la fornitura di cassa funebre eseguiti nel territorio del comune per:

- a) salme di persone indigenti,
- b) salme di persone appartenenti a famiglia bisognosa,
- c) salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari,
- d) salme di persone di cui non sia possibile accertare l'identità.
- e) salme di persone, il cui trasporto è stato disposto dall'Autorità Giudiziaria entro il territorio comunale fino al locale cimitero identificato dal comune come deposito di osservazione.

Nei casi di cui alle lettere c) e d), ove successivamente alla prestazione del trasporto funebre emergano comportamenti o notizie che escludano la gratuità o condizioni diverse da quelle delle lettere a) e b), il servizio sociale provvede al recupero delle somme anticipate nei confronti dei soggetti tenuti, eventualmente anche con le procedure di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, quale modificato dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 326.

Nel caso di cui alla lettera e) il trasporto può avvenire come al precedente c. 2 dell'art. 24.

ART. 31 - TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO

I trasporti funebri all'interno del territorio comunale e diversi da quelli dell'articolo precedente sono a pagamento e sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese autorizzate dal Comune, in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

I trasporti funebri che si svolgano sul territorio di più comuni sono sempre a pagamento, anche quando riguardino le categorie di cui all'articolo 30.

ART. 32 - TRASPORTI DI RESTI MORTALI

Il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come nelle loro diverse tipologie definiti dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, non costituisce trasporto di cadavere.

Va comunque utilizzato un mezzo chiuso o con adeguata copertura in modo da assicurare un trasporto, anche plurimo, in condizioni di sicurezza e di non visibilità dei contenitori trasportati.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Per il trasporto di resti mortali l'impresa funebre deve trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 34.

ART. 33 - TRASPORTO DI CASSETTE DI RESTI OSSEI OD URNE CINERARIE

Il trasporto di cassette di resti ossei o di urne cinerarie può essere svolto da chiunque con la sola autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con obbligo di consegna della cassetta o dell'urna al servizio di custodia del cimitero di destinazione o al soggetto eventualmente indicato nell'autorizzazione.

L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma precedente comporta il reato di cui all'articolo 411 codice penale, quale modificato dall'articolo 2 legge 30 marzo 2001, n. 130.

Parimenti, non costituisce trasporto di cadavere il trasporto preveduto dall'articolo 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 34 - AUTORIZZAZIONE AL SINGOLO TRASPORTO FUNEBRE

L'autorizzazione al trasporto funebre, di cui al capo IV del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, in calce al permesso disseppellimento dello stato civile competente per territorio, previa dimostrazione, da parte dell'impresa funebre incaricata, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

In particolare, andrà verificato per ciascun singolo trasporto:

- a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
- b) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto e del mezzo da impiegare;
- c) l'esistenza delle autorizzazioni, licenze o altri titoli, comunque, denominati, per l'esercizio dell'attività, precedentemente comprovato con l'iscrizione nel registro Regionale;
- d) la documentazione eventualmente occorrente per lo specifico trasporto di salma.

Gli uffici comunali competenti disporranno moduli e modalità, anche informatiche, di comunicazione e controlli.

Gli uffici comunali competenti non possono rilasciare l'autorizzazione al trasporto funebre a pagamento se non siano documentate le condizioni per il suo rilascio.

Per i morti di malattie infettive/diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco tramite l'Ufficio dello Stato Civile secondo le norme di cui all'art. 23 del DPR285/1990 e le precauzioni igienico - sanitarie per il controllo della diffusione delle malattie infettive di cui all'Allegato "B" del presente regolamento.

ART. 35 - EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

I trasporti vengono eseguiti con l'uso di carri funebri tenuti a disposizione fino all'arrivo al cimitero.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

L'addetto al trasporto di un cadavere, in quanto incaricato di un pubblico servizio, verifica prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti di cadavere deceduti per malattia infettiva o destinate all'estero tale verifica è effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico sanitarie.

ART. 36 - AUTO FUNEBRE

L'auto funebre utilizzata deve disporre della dichiarazione di idoneità prescritta, rispondere alle norme del Codice della Strada ed essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità, nonché ad evitare rumori ed esalazioni moleste.

All'interno dell'auto funebre devono essere conservati, anche in copia, dei titoli di idoneità, da effettuarsi periodicamente da parte del Comune, nonché, nel corso del trasporto funebre, dell'autorizzazione al singolo trasporto di cui all'articolo 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 destinata ad essere consegnata al responsabile del servizio di custodia del cimitero.

ART. 37 - ATTIVITÀ DELLE IMPRESE FUNEBRI AUTORIZZATE

L'attività funebre consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni e i servizi esercitati congiuntamente, di seguito elencati:

- a. vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
- b. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- c. preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;
- d. trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;
- e. trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
- f. trattamento di tanatocosmesi e tanatoprassi;
- g. recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

ART. 38 - REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA FUNEBRE

Le imprese pubbliche o private che svolgono attività funebre garantiscono servizi decorosi ed applicano prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate.

Le imprese per essere autorizzate all'attività funeraria, devono richiedere il rilascio del titolo abilitativo al Responsabile del Servizio Cimiteriale del Comune di CASAPEENNA e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'apertura di esercizio di vicinato per la vendita di casse funebri ed articoli funebri;



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

- b. Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio di agenzia d'affari per il disbrigo di pratiche funerarie di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) ed una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale, conformi alle prescrizioni stabilite dai regolamenti comunali in materia;
- c. un'auto funebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990 n. 285;
- d. adeguata autorimessa provvista di attrezzature per la disinfezione e la sanificazione, conforme alle prescrizioni del regolamento comunale, del Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990 n. 285 e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
- e. un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge regionale 12/2001 s.m.i., definiti con delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della legge regionale 24/11/2001, n.12) ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria. Il direttore tecnico può svolgere, inoltre, previa autorizzazione del comune, attività di operatore in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsti;
- f. rispetto delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- g. regolare iscrizione all' INPS e all' INAIL del personale necessario per effettuare il trasporto funebre;
- h. dichiarazione in cui l'impresa dichiara espressamente di osservare il Codice Deontologico delle Imprese Funebri redatto sul modello contrassegnato come allegato A) alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 e smi, in particolare l'impresa si impegnerà per le tipologie di funerale standardizzato a rispettare le tariffe massime così come stabilito all'art. 42 del presente Regolamento.

L'abilitazione all'esercizio di filiale è rilasciata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di autorizzazione del titolo abilitativo e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della legge L.R.C. 12/01 e smi. L'impresa autorizzata per l'esercizio della filiale dispone in via continuativa e funzionale di:

- a. un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 7 della legge;
- b. due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 7 della legge ed assunti con regolari contratti di lavoro stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;
- c. idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

Le predette Autorizzazioni sono soggette a verifica annuale previo accertamento della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività funebre; requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge 31/05/1965, n. 575 anche per il direttore tecnico dell'impresa rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ART. 39 - DIVIETI

E' vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente.

E' vietato alle imprese funebri:

- a) l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
- b) l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;
- c) la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.

CAPO II - ORARIO E PERCORSI SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE

ART. 40 - ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

I trasporti funebri sono effettuati tutti i giorni. Gli orari sono disciplinati da apposita disposizione del Responsabile del Servizio Cimiteriale opportunamente affissa all'Albo e pubblicata sul sito web del Comune, ad ogni variazione. Il trasporto, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario a celebrare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza e sicurezza pubblica. In ogni caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

ART. 41 - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

Nel territorio del Comune di CASAPEENNA il servizio di trasporto funebre è esercitato secondo il principio del libero mercato tra le Ditte autorizzate a tale compito, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalla legge Regione Campania n. 12/2001, così come modificata dalla n. 2/2010 e dalla n. 7/2013. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito d'osservazione, all'obitorio o al cimitero è effettuato, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto l'uso di mezzi speciali di trasporto. I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere corrispondenti alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il trasporto deve essere eseguito in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.



CAPO III - TARIFFE

ART. 42 - TARIFFE DEI TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO

I trasporti funebri a pagamento che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di un prezzo massimo, salva la libera contrattazione per i servizi non rientranti in tipologie standard, previste dal codice deontologico.

Le tariffe massime delle diverse tipologie di funerali standardizzati, previste dalle Legge Regionale n. 12/2001 così come modificata dalla n. 2/2010 e dalla n. 7/2013 saranno stabilite con delibera di Giunta Comunale su proposta istruttoria redatta dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, in modo da assicurare un'adeguata remuneratività dei fattori di produzione e le condizioni per la migliore qualità del servizio.

Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta all'applicazione di tariffe inferiori o eguali al massimo. Tali tariffe in unione al codice deontologico, sottoscritti dall'impresa, vanno allegati alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 38.

La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, con la sola aggiunta dei diritti fissi di cui all'art 44, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale.

Ciascuna impresa che eserciti il servizio di trasporto funebre a pagamento non può applicare prezzi superiori a quelli massimi da essa stabiliti una volta riconosciuti ai sensi del comma precedente ed ha l'obbligo di esporre il tariffario in vigore, quale deliberato a termini del comma precedente, in modo ben visibile al pubblico in ogni sede in cui eserciti l'attività.

L'impresa è tenuta ad esporre permanentemente in modo visibile al pubblico ed in posizione facilmente consultabile, sia nella sede principale, che nelle succursali:

- a) l'autorizzazione all'attività funebre rilasciato dal comune, riportante gli estremi di legge, il numero identificativo del registro comunale e regionale, i requisiti minimi richiesti, il nominativo del direttore tecnico;
- b) il listino analitico dei prezzi praticati;
- c) le condizioni di fornitura e di prestazione del servizio;
- d) la descrizione sintetica delle prestazioni e forniture offerte.

Le nuove tariffe vanno applicate a partire dal primo giorno del mese successivo alla loro approvazione.

Le Agenzie funebri non aventi sede nel territorio Comunale, ma in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 38 del presente regolamento e già iscritte nel registro regionale come indicato nell'art. 7 della legge 12/01 e s.m.i. dovranno comunque attenersi alle tariffe massime stabilite nella suddetta Delibera per l'ottenimento dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre nell'ambito del territorio del Comune di CASAPEENNA.

Nel determinare il costo di un funerale di una qualsiasi tipologia, si dovrà tenere conto di un servizio completo di prestazioni amministrative, carro, bara e personale necroforo. La copia dell'elenco esposto nell'Agenzia funebre, delle diverse tipologie di funerale con tutte le prestazioni e le specifiche tecniche dei mezzi e materiali utilizzati e i relativi importi dovrà essere trasmessa al Servizio Cimiteriale che lo esporrà in modo chiaro e leggibile anche all'interno del Cimitero.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ART. 43 - TARIFFE DEI TRASPORTI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE

I servizi di trasporto funebre che sono a carico del comune, ai sensi dell'articolo 30, e che non sono eseguiti dal Comune con mezzi propri, sono remunerati con il prezzo (tariffa) stabilito dall'articolo precedente e, nel caso di prezzi differenziati in relazione alle caratteristiche del trasporto funebre a pagamento, con quelli avente le caratteristiche minime.

Il comune, per i trasporti, a sensi dell'articolo 30, a carico del bilancio comunale, ha, in ogni caso, la facoltà di stipulare accordi contrattuali con imprese esercenti l'attività di trasporto funebre autorizzate, per concordare l'applicazione di prezzi inferiori, assicurando comunque che il trasporto si svolga in modo decoroso e consono al rispetto del lutto.

L'impresa funebre assicura la continuità dei rapporti con il pubblico ininterrottamente e, nei periodi notturni è ammesso assicurare un servizio di reperibilità telefonica, estensibile ad altri sistemi di comunicazione.

Nelle succursali è ammesso effettuare un orario limitato rispetto a quello della sede principale, quando l'impresa funebre comunque assicuri un servizio di reperibilità ai sensi del comma 3, anche solo presso la sede principale.

Per l'esercizio dell'attività di impresa funebre non trovano applicazione le disposizioni in materia di limitazione di orari di effettuazione dalle attività commerciali, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'attività.

L'impresa funebre autorizzata ad esercitare l'attività nel Comune è tenuta ad assicurare le prestazioni dei servizi istituzionali di cui all'art. 30 per i defunti deceduti nel territorio comunale.

Le imprese funebri hanno l'obbligo di prestare i servizi di carattere istituzionale e sociale richiesti dal comune, che provvederà ai relativi oneri nella forma e nei termini dallo stesso stabiliti, sulla base di specifici rapporti contrattuali, preventivamente regolamentati.

Parimenti sussiste l'obbligo di prestare i servizi richiesti dall'amministrazione della giustizia o da altra amministrazione pubblica.

ART. 44 - DIRITTI FISSI

L'autorizzazione di ogni singolo trasporto funebre a pagamento, da chiunque eseguito nell'ambito del territorio comunale, è soggetta alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 285/90.

Inoltre, ai sensi dell'art.19 comma 3 del D.P.R. 285/90, sarà riscosso il diritto anche per le autorizzazioni per il trasporto di cadaveri fuori del territorio comunale e per le autorizzazioni di trasporti provenienti da altri Comuni o Stati, da chiunque eseguiti.

Il diritto fisso di cui al comma 2 non è dovuto per le autorizzazioni relative ai trasporti che vengono effettuati dal luogo del decesso all'obitorio comunale o per altri trasferimenti di salme regolarmente autorizzati ma effettuati non in sede di funerale.

Il diritto fisso di cui al comma 2 non è dovuto, inoltre, per il trasporto di salme di neonati, di ceneri, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, e negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

Il trasferimento fuori comune ai fini della cremazione di salma, le cui ceneri faranno ritorno nel Cimitero comunale, s'intende esente dal pagamento del diritto fisso.

ART. 45 - CONTROLLI COMUNALI SUI TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO - SANZIONI

La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge regionale 25/07/2013 n. 7 di modifica alla legge regionale 24/11/2001, n. 12 disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie e del presente regolamento spettano al Comune di CASAPEENNA che si avvale per gli aspetti igienico - sanitari dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Se il fatto non è previsto come reato, è sospesa dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi, con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 ad euro 15.000,00 l'impresa che nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:

- a) viola le disposizioni previste dall'articolo 7, commi 3 bis e 3 ter, e dall'articolo 8 della L.R.C. 7/2013;
- b) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento dei funerali;
- c) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla legge;
- d) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
- e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;
- f) non osserva o viola le disposizioni del regolamento comunale di polizia mortuaria e delle norme in materia.

Il Comune in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio ed al Responsabile del registro regionale previsto nell'articolo 7 della L.R. 7/2013, l'atto di sospensione o di revoca. Il responsabile del registro regionale ne dà comunicazione ai Comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio delle attività funebri.

La sospensione temporanea prevista nel comma 2 dell'art. 8 bis della L.R. n. 7/2013 ripetuta per tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'attività funebre.

E' interdetta in via definitiva dall'attività funebre l'impresa che:

- a) non osserva le prescrizioni previste nell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 8, lettere a), b) dell'allegato A e le disposizioni indicate nell'articolo 7, comma 3 ter della L.R. 7/2013;
- b) non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune;
- c) non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 1 dell'articolo bis dell'allegato A della L.R. 7/2013;



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

d) non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 46 - CONTROLLI IGIENICO - SANITARI

I trasporti di cadavere di cui al capo IV del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo da parte dell'A.S.L. competente per territorio.

ART. 47 - INADEMPIMENTI

Quando il personale addetto al controllo od altre autorità preposte rilevino violazioni alle disposizioni delle presenti norme regolamentari, può, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 45, essere sospeso il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre o, se ciò sia già avvenuto, può essere revocata l'autorizzazione rilasciata, con contestuale ed immediata segnalazione delle irregolarità accertate.

In caso di perduranti o reiterate irregolarità, il dirigente preposto al servizio dispone l'interdizione temporanea o definitiva, del rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre nei confronti dei soggetti responsabili, inviandone comunicazione alla regione Campania.

ART. 48 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Sono causa di interdizione o sospensione temporanea:

- a. irregolarità ripetute e contestate nello svolgimento del servizio di trasporto funebre a pagamento;
- b. mantenimento degli automezzi e delle attrezzature in condizioni di non idoneità;
- c. carenza di decoro nell'esecuzione del servizio di trasporto funebre a pagamento, anche se imputabile al personale dell'impresa;
- d. inosservanza delle norme sul lavoro e collocamento, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e. omissione od interruzione del servizio di trasporto funebre a pagamento;
- f. inosservanza o violazione delle disposizioni delle presenti norme regolamentari o delle norme di legge e di regolamento in materia di esercizio dell'attività di onoranze funebri o di trasporto di cadaveri;
- g. inosservanza delle regole previste dal Codice Deontologico di cui alla Legge Regione Campania n.12/2001.

La sospensione temporanea ripetuta per 3 volte nell'arco di 365 giorni determina l'inibizione al rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre.



TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 49 - DISPOSIZIONI GENERALI - GESTIONE

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con un Cimitero costituito sul proprio territorio.

I servizi di gestione e manutenzione del Cimitero, potranno essere svolti, interamente o parzialmente, come previsto dall'art. 35 della Legge 28/12/2001, n. 448, direttamente dal Comune oppure dati in concessione a ditta o azienda privata che disponga di mezzi, organizzazione e personale adeguati.

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali o di periodo più breve se autorizzato dalla Regione ai sensi dell'art. 82 del DPR 285/1990. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto disposto dagli articoli 58, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

Il Piano Regolatore determina oltre alla ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, anche per le sepolture private, l'ubicazione, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati). Il Piano Regolatore cimiteriale è redatto osservando quanto richiesto dall' art. 9 commi 5, 6, 7 e 8 della Legge Regione Campania 12/2001 e quanto previsto dal DPR 285/90;

Ogni operazione compiuta nel Cimitero: inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimenti all'interno del Cimitero, di salme, di resti, di ceneri è riservata al personale addetto, su incarico del responsabile del Cimitero, e potrà essere effettuata previo il pagamento, da parte dei richiedenti, della tariffa relativa, allegata al presente regolamento.

Ogni operazione compiuta, di cui al comma precedente, dovrà essere registrata negli appositi registri in doppio originale, in ottemperanza a quanto stabilito dagli articoli 52 e 53 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90, conservando gli atti relativi di autorizzazione. E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ART. 50 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO E SEPOLTURE PRIVATE FUORI DAL CIMITERO

Nell'interno del Cimitero possono essere costituiti, su richiesta degli interessati e a cura del Sindaco, reparti speciali e separati destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti - ceneri ed ossa - di sacerdoti e suore o religiosi cattolici, di persone appartenenti ad un culto diverso da quello cattolico o per comunità straniere.

Le spese maggiori per tali reparti - opere, maggiore durata della sepoltura comune - sono a carico dei concessionari.

Un reparto speciale è pure costituito per i nati morti, feti prodotti del concepimento e resti anatomici di cui al precedente articolo 16.

Fuori dal Cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali benemerenze; in Chiese, Istituti, Monumenti, previo autorizzazione della Regione Campania, in ottemperanza di quanto disposto dalla Delibera Giunta Regione Campania n.1948 del 23/5/2003, in funzione dell'art. 114 del D.Lgs. 31/03/1998, n.112.

Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e della A.S.L. in tema di polizia Mortuaria.

ART. 51 - AMMISSIONE NEL CIMITERO

Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non sia richiesta altra destinazione:

- a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di CASAPEENNA, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) I cadaveri delle persone residenti nel Comune di CASAPEENNA sebbene decedute fuori dal Comune di residenza;
- c) I cadaveri delle persone che in vita erano residenti in altri comuni ma aventi diritto al seppellimento in una struttura privata esistente nel cimitero;
- d) I nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 13 del presente regolamento;
- e) I resti mortali delle persone sopra elencate.

Ogni disposizione sulla sepoltura della salma e di funerali dovrà essere conforme alla volontà del defunto purché l'abbia espressa in vita. In mancanza disporranno i familiari secondo le seguenti priorità: - Coniuge convivente; Figli; Genitori; Altri parenti in ordine di grado.

Il coniuge, risposato, decade da tale diritto.

ART. 52 - AMMISSIONE NEI REPARTI ACATTOLICI, NEI REPARTI DESTINATI AI SAERDOTI ED ALLE SUORE

Nei reparti acattolici sono ricevute le salme delle persone professanti culti acattolici, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi iure sanguinis, nell'ordine di cui all'art. 4.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Nei reparti destinati ai sacerdoti e alle suore, sono ricevute le salme dei sacerdoti e delle suore che al momento della morte professavano il culto cattolico e decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune.

In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi iure sanguinis, nell'ordine di cui all'articolo 4.

ART. 53 - AMMISSIONE NEL REPARTO NATI MORTI, ETC.

Nel reparto in epigrafe sono accolti i nati morti, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi e del concepimento, aventi l'età di cui all'articolo 16 precedente e con le autorizzazione in detto articolo indicate.

Nello stesso reparto, in spazio apposito saranno accolte le salme di bambini con età inferiore ai 10 anni.

Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati.

ART. 54 - DIVISIONE DEL CIMITERO IN AREE E RIQUADRI, E REPARTO PER BAMBINI INFERIORI AD ANNI 10

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni con il sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private, con il sistema di inumazione e tumulazione.

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

Uno o più riquadri sono destinati per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

Le salme, destinate alla sepoltura comune, saranno accolte nel Cimitero che ha la disponibilità nei riquadri, le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo e seguendo un ordine di continuità e fino al totale completamento dello stesso riquadro, in modo da non interrompere così la scadenza generale dell'area.

Una volta completata un'area del Cimitero si passerà alle sepolture nell'area disponibile.

Il Sindaco, può autorizzare, solo nel caso di particolari ed eccezionali circostanze, il seppellimento di salme nel Cimitero non seguendo l'ordine.

ART. 55 - SEPOLTURE PER INUMAZIONI

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di dieci anni o minor periodo se autorizzato dalla Regione ai sensi dell'art. 82 del DPR 285/1990, dal giorno del seppellimento,



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

assegnate ogni qual volta non venga richiesta una sepoltura privata, previo il pagamento della relativa tariffa, così come disposto dall'art. 1 del decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno 0,50 m. ed a 2 m. di profondità dalla quota terreno ed avere le seguenti misure:

- a. per persone oltre i dieci anni: lunghezza al fondo m. 2,20; larghezza m. 0,80;
- b. per minori di anni 10: lunghezza al fondo m. 1,50; larghezza m. 0,50.

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella legale di dieci anni.

Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano, le sepolture private o riservate non potranno essere riaperte se non al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'Autorità Giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco di cui all'articolo 77.

In ciascuna fossa non può porsi che un solo feretro eccezion fatta per quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 21.

ART. 56 - CIPPO

Ove non provvedano i familiari o altri soggetti interessati, ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e le indicazioni dell'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà poi applicata, a cura del Comune, se non provvedono i familiari nella maniera di cui ai successivi commi, una targhetta di marmo o altro materiale resistente agli agenti atmosferici, con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte.

A richiesta dei parenti, o di chi ha facoltà come previsto nel precedente articolo 4, possono essere collocati sulla fossa, a cura e spese degli interessati, lapidi o croci, monumenti, lastre, cassonetti, o altri segni funerari purché non coprano un'estensione maggiore dei due terzi della fossa.

La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi possono essere previamente autorizzate dal Dirigente competente in conformità del modello tipo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento.

Al momento dell'esumazione, sia ordinaria che straordinaria, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, passano in proprietà del Comune.

ART. 57 - SEPOLTURE PER TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui all'art. 76 del DPR 285/1990.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

ART. 58 - VARI TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE

Le sepolture private possono consistere:

- a. nell'uso temporaneo da 25 a 99 anni, dalla data della tumulazione di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e destinati a tumulazioni individuali di salme ovvero per la conservazione dei resti mortali;
- b. nell'uso temporaneo, per la durata di 99 anni di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti mortali;
- c. nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata di 99 anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo cappella, tomba con monumento - cioè opera di architettura o scultura - o tomba piana, ed avere o non la camera sotterranea (ipogeo).

Il piano regolatore cimiteriale determina, per i vari tipi di sepolture private, l'ubicazione, le distanze, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e del presente regolamento.

ART. 59 - DEPOSITO IN LOCULI PROVVISORI

Appositi loculi, aventi gli stessi requisiti di cui all'articolo precedente, sono destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che si intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

La concessione di loculi, per deposito provvisorio, è della durata di mesi sei, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale stabilito.

La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.

Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ed ornamentazioni stabili.

Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme su esposte e dell'articolo che segue.

ART. 60 - SISTEMAZIONE DEFINITIVA - RIMBORSI

Provveduto alla sistemazione definitiva della salma, già in loculo provvisorio e corrisposte le semestralità dovute, si rimborsa la cauzione.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo Comune o a pagamento, in proporzione della disponibilità della somma versata per deposito di garanzia, dedotte eventuali semestralità non pagate.

ART. 61 - SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

Il Cimitero che risulta tuttora nelle condizioni prescritte dal T.U.LL.SS. e del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.

Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L.

Le concessioni di sepoltura private, nel Cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli articoli 98 e 99 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all'articolo 110.

Il Cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 m., raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso.

Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

ART. 62 - COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

I progetti per la costruzione di nuovi Cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art. 55 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt.55, 56, 57, 60 e 61 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 nonché agli artt.58 e 59 dello stesso Regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art. 228 del T.U.LL.SS. e successive modifiche.

ART. 63 - ZONA DI RISPETTO

I Cimiteri debbono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D.27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni apportate dalla Legge del 01/08/2002, n. 166.

E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dall'articolo 338 del suddetto testo unico.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ART. 64 - PLANIMETRIA PRESSO L'UFFICIO IGIENE E PRESSO L'UFFICIO SERVIZIO CIMITERIALE

L'Ufficio d'igiene presso la A.S.L. competente e l'ufficio Cimitero, devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del Cimitero del Comune, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto.

Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi Cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

CAPO II - CAMERA MORTUARIA – SALE PER AUTOPSIE – OSSARIO E CINERARIO COMUNE

ART. 65 - CAMERA MORTUARIA

Il Civico Cimitero deve essere dotato di adeguata camera mortuaria per le funzioni indicate dall'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. La camera mortuaria deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri. Fino a quando il Civico Cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione, funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art. 16. La camera mortuaria può anche essere istituita presso il locale istituto sanitario.

ART. 66 - CARATTERISTICHE CAMERA MORTUARIA

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero, climatizzata e dotata di acqua corrente. Le pareti, fino all'altezza di m. 2, dovranno essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata oppure essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile: il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio.

ART. 67 - SALA PER AUTOPSIE

Qualora il cimitero si doti di sala per autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria. Nel posto più illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico in grès, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale ben levigata o metallo. Il Tavolo inoltre dovrà essere dotato di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido e innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas.

ART. 68 - OSSARIO COMUNE

Per quanto prescritto all'art. 67 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nell'area cimiteriale sono disponibili ossari comuni.



ART. 69 - CINERARIO COMUNE

Secondo la futura dinamica nel tempo della diversa pratica funebre e delle tipologie di sepoltura, si dovrà dotare il cimitero di idoneo cinerario comune nel rispetto del 6° comma dell'art. 80 del Regolamento Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO III - CONSEGNA CADAVERE AL CIMITERO

ART. 70 - DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI FERETRI AL CIMITERO

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:

- a) dall'Autorizzazione al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) dall'Autorizzazione al trasporto della salma rilasciata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale;
- c) verbale di cui all'art. 9 comma 2 dell'allegato A alla Legge Regionale 12/01 così come modificata dalla Legge Regionale 7/13.

Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere o ossa umane di cui al precedente art. 10.

L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui al comma 1 art. 9 dell'Allegato A alla Legge Regionale 12/01 così come modificata dalla Legge Regionale 7/13. solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.

Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art. 24. Tali documenti devono essere ritirati da un addetto del cimitero, ad ogni consegna di feretro e dovranno essere conservati presso gli uffici del Servizio Cimitero.

ART. 71 - REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI

L'addetto, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva i documenti di cui all'art. 70.

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale o personale amministrativo dipendente comunale a ciò addetto, iscrive giornalmente su apposito registro in doppio esemplare: le inumazioni eseguite, precisando il nome, cognome, e data di morte del defunto, l'anno, il giorno dell'inumazione, il numero e fila della fossa; le generalità, come sopra, delle salme tumulate con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; le generalità, come sopra, delle salme cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero secondo quanto previsto dall'autorizzazione del Sindaco. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Le registrazioni di cui sopra possono avvenire anche con sistemi informatici.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ART. 72 - CONSEGNA REGISTRO AL COMUNE

I registri, indicati nell'articolo precedente, devono essere presentati a ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, a ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il Responsabile del Cimitero. Nel caso di registrazione con sistemi informatici al Comune andrà consegnato mediante supporto magnetico o altri supporti di memorizzazione simili.

ART. 73 - DIVIETO DI RIAPERTURA DELE FERETRO

Avvenuta la consegna del feretro all'addetto, non sarà più permesso di togliere il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria o per la realizzazione, sulla cassa metallica, dei tagli previsti dal 2° comma dell'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IV - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 74 - ESUMAZIONI ORDINARIE

Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:

- a) non prima della scadenza di dieci anni dall'inumazione, se in sepoltura comune, salvo approvazione, da parte della Regione Campania, così come stabilito dalla Delibera Giunta Regione Campania n.1948 del 23/5/2003, di una eventuale riduzione di anni;
- b) non prima della scadenza di dieci anni dall'inumazione e non superiore al periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private, a sistema di inumazione.

Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dal responsabile del Cimitero e non richiedono speciale autorizzazione.

Le salme che risultano indecomposte, incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione, salvo si possa rinnovare la sepoltura, debbono:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
- c) essere avviati a cremazione, purché in contenitori di materiale facilmente combustibile seguendo le disposizioni del successivo articolo 85.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome data di nascita e di morte del defunto esumato.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno riutilizzate per nuove inumazioni.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ART. 75 - ESUMAZIONI NATI MORTI

L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti ecc., inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento, salvo autorizzazione della Regione Campania, così come stabilito dalla Delibera Giunta Regione Campania n.1948 del 23/5/2003.

ART. 76 - AVVISI DI SCADENZA ORDINARIA

La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate, inoltre sui campi in scadenza, almeno tre mesi prima, sono collocate apposite paline, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco sia dei campi che dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

Nel caso in cui i familiari interessati non siano reperibili così come previsto dal primo comma, l'avviso di esumazione resterà affisso nell'albo all'ingresso del Cimitero e nell'Albo Pretorio del Comune per 15 gg., dopo si procederà d'ufficio alla esumazione ed i resti, se non reclamati, saranno racchiusi, a carico del Comune, in apposito cassetto di zinco custodito per un periodo non superiore a due anni. Successivamente saranno accolti indistintamente nell'ossario comune.

ART. 77 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine primario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura a sistema di tumulazione nello stesso Cimitero oppure ad altra sepoltura di altro Cimitero o per cremazione.

La salma esumata per ordine dell'autorità Giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del Responsabile Sanitario della A.S.L. e di un incaricato dell'Ufficio Cimiteriale, quest'ultimo dovrà assistere e sorvegliare sottoscrivendo apposito relativo verbale.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art. 23.

Le esumazioni straordinarie, salvo quando siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all' art. 84 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, e, se trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

ART. 78 - ESTUMULAZIONI

Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, oppure non prima dei venti anni dalla data di tumulazione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 15/7/2003, n. 254.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Le salme che risultano indecomposte, incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria estumulazione, salvo si possa rinnovare la sepoltura, debbono:

- a) permanere nello stesso tumulo, purché in cassa funebre confezionata per la tumulazione;
- b) essere trasferiti in altro tumulo, purché in cassa funebre confezionata per la tumulazione;
- c) essere inumati, purché all'interno di cassa funebre confezionata per la inumazione;
- d) essere avviati a cremazione, purché in cassa funebre confezionata appositamente per il trasporto e la cremazione, seguendo le disposizioni del presente Regolamento.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto estumulato.

L'estumulazione straordinaria, per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco, su richiesta degli aventi diritto, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il responsabile sanitario della A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il coordinatore sanitario della A.S.L. dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico.

Salvo se richiesta dall'Autorità Giudiziaria o che siano state preventivamente autorizzate dal Sindaco, non sono permesse estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

ART. 79 - TRATTAMENTO O CREMAZIONE DEI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI - OPERAZIONI VIETATE - DENUNCIA

Nei casi previsti dagli articoli 74 comma 3 e 78 comma 2, è consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano nei casi di inumazione, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di inumazione viene stabilito ordinariamente in 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti, in 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze.

Nei casi previsti dagli articoli 74 comma 3 e 78 comma 2, la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri in cimitero è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo l'art. 4 o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti questi.

E' vietato eseguire alle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Il Responsabile del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Il Responsabile del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto altresì a richiamare al dovere chiunque nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in qualunque altra circostanza, venisse a mancare alla maestà del luogo, ed, occorrendo, denunciarlo all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco.

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno del cimitero devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco.

ART. 80 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

Per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazioni, tumulazione, esumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie, comprese quelle delle sepolture private e quelle effettuate per revoca della concessione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero, sono dovute tariffe la cui misura è stabilita nella tabella in allegato A al presente regolamento, pertanto tali operazioni sono eseguite solo se preventivamente è stato effettuato, da parte degli interessati, il pagamento della relativa tariffa in vigore, allegata al presente regolamento.

Gli adeguamenti tariffari conseguenti, la prima fissazione della misura dei diritti e delle tariffe di cui al comma precedente sono di competenza della Giunta comunale, su proposta del Responsabile del servizio cimiteriale.

I servizi di cui al comma precedente, sono eseguiti gratuitamente per i defunti indigenti. La condizione d'indigenza del defunto andrà definita, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328, dai servizi sociali comunali, con le modalità del Decreto legislativo 31/03/1998 n. 109, quale modificato dal Decreto legislativo 03/05/2000 n. 130 e relativi strumenti di attuazione.

Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, saranno a carico del Comune il quale applicherà la legge 23/12/1965, n.270 e successive modificazioni.

ART. 81 - RACCOLTA DELLE OSSA - INCENERIMENTO MATERIALI

Le ossa raccolte nelle esumazioni ordinarie o estumulazioni ordinarie da loculi individuali per salme, devono essere depositate nell'ossario comune di cui al precedente articolo 68, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di deposito in cellette o loculi per resti mortali, posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In tutti i casi, le ossa in caso di trasporto fuori dal cimitero, devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 36 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

Le ossa raccolte nelle esumazioni o estumulazioni eseguite in sepolture private devono essere depositate, previa comunicazione al responsabile del Cimitero, nella stessa sepoltura.

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti in appositi contenitori e inviati allo smaltimento unitamente ai rifiuti cimiteriali ordinari, così come stabilito dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

ART. 82 - SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERO

I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, debbono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Cimitero, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio, se destinati all'ossario generale, che li conserverà tutti uniti, in apposito contenitore.

Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, che detto personale deve, in ogni caso, consegnare al Responsabile del Cimitero.

ART. 83 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del Cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate.

I materiali che non possono essere riutilizzati, privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel Cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il riutilizzo dei materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al quarto grado, purché nello stesso Cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservati a cura del Comune, nel Cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi personali possono essere concessi alla famiglia.

Analoga procedura si seguirà per il riutilizzo di corone e fiori di funerali e fermo restando il rispetto delle norme dettate dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.



TITOLO IV - CREMAZIONI

ART. 84 - CREMAZIONI

Il presente Regolamento, per tutti gli aspetti relativi la cremazione delle salme, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni culturali e religiose, per una corretta ed adeguata informazione in ottemperanza alla normativa vigente e precisamente: Legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), Legge Regione Campania n. 20 del 9 ottobre 2006 (Ordinamento per la cremazione dei defunti), e le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990 (Ordinamento Polizia Mortuaria).

ART. 85 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERE

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, che la rilascia, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione può essere concessa sulla base della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una dei seguenti modi:

- a) Disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) Iscrizione ad associazione, certificata dal presidente, che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione delle salme dei propri associati, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
- c) In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, nel caso di concorso con più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
- d) Per i minori e le persone interdetto, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Il tutto nel pieno rispetto di quanto dettato dall'art.3 della Legge n. 130 del 30 marzo 2001. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso; una volta ricevuta la dichiarazione, l'Ufficiale di Stato Civile si accerta dell'identità dei dichiaranti nei modi di legge e delle condizioni sopra riportate.

La dichiarazione insieme alla documentazione necessaria può essere fatta pervenire al suddetto ufficio comunale anche per via posta, telefax o nelle forme consentite dalla legge. Alla presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ART. 86 - CREMAZIONE DI CADAVERE

La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non in un forno crematorio autorizzato. Le spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti, salvo i casi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ART. 87 - CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI OSSA

Le ossa e i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni o estumulazioni ordinarie dopo un periodo di 20 anni e straordinarie, possono essere avviate alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di estumulazioni straordinarie deve essere rilasciata anche l'autorizzazione dell'A.S.L. CE NORD. Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. L'Ufficiale dello Stato Civile, l'A.S.L., il Responsabile del Servizio Cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del Codice Penale.

ART. 88 - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna e delle norme di conservazione e dispersione delle ceneri, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà, ai sensi della Legge n. 130/2001 art. 3 comma 1, lettera b), 3 e 4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento in duplice copia, nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; una copia sarà consegnata all'affidatario mentre l'altra sarà messa agli atti al Comune ove è avvenuto il decesso, costituendo documento delle ceneri. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge Regione Campania n. 20/2006. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (Legge Regionale n. 20/2006 art. 2 comma 4). In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata eseguita la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R.285/1990. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

ART. 89 - MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

a. Tumulata

1. In sepoltura di famiglia (Cappelle, Monumenti, o loculo in concessione, anche in presenza di un feretro.
2. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il residuo periodo della concessione.

b. Inumata in area cimiteriale

1. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata a una lenta dispersione delle ceneri.
2. La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni.
3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie, devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna e il piano di campagna del campo.
4. Ogni fossa d'inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta esclusivamente da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo d'inumazione.

c. Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui al precedente art. 69.

d. Consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 3 della Legge n. 130/2001.

ART. 90 - DISPERSIONE DELLE CENERI

Le ceneri possono Essere disperse:

- a) In apposita area individuata all'interno del cimitero;
- b) In montagna, ad una distanza superiore ai duecento metri dai centri abitati;
- c) In mare, a non meno di ottocento metri dalla costa;
- d) Nei laghi, ad almeno cento metri dalla riva;
- e) Nei fiumi;
- f) In aree private.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001. La manifestazione di volontà resa dal coniuge o, in mancanza dal parente più prossimo individuato secondo l'art. 4 o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi, è espressa con autodichiarazione, applicando il disposto dell'art.38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1, n. 8 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a. del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

- b. del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c. del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo il precedente art. 4. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze, su disposizione del responsabile del Servizio Cimiteriale.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate.

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dal responsabile del Cimitero.

Se la dispersione delle ceneri viene effettuata all'interno del Cimitero, in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze, sarà redatto apposito verbale e l'operazione sarà annotata in apposito registro.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada). La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso scritto dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

ART. 91 - RICEVIMENTO DELLE CENERI

Nel Cimitero devono essere ricevute le ceneri, per la custodia, inumazione, tumulazione e dispersione. La dispersione delle ceneri è consentita nell'apposita area individuata all'interno del Cimitero ai sensi del punto b), 1° capoverso, art. 90.

ART. 92 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

La violazione delle disposizioni contenute al precedente art. 90 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.L. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali). Le violazioni di cui all'art. 2 della legge 130/2001 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la sanzione da € 2.500,00 ad € 12.500,00.

ART. 93 - SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di dispersione delle ceneri o di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, dovrà essere apposta a cura e spese del richiedente nel cimitero, e precisamente nello spazio adiacente al cinerario comune, una targhetta individuale di cm 6 x 17, di bronzo che riporta i dati anagrafici del defunto, la cui permanenza è prevista in 10 anni. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.



ART. 94 - PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLE CENERI

La presentazione della volontà, da parte del soggetto individuato in vita dal de-cuius, per l'affidamento delle proprie ceneri, è disciplinata dalla Legge Regionale n. 20 del 9/10/2006. Nella richiesta dovranno essere indicati e dichiarati:

- a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario; i dati identificativi del defunto;
- b) La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'urna e della sua custodia nel luogo individuato e la volontà a sottoscriverne il relativo verbale di consegna;
- c) Il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) L'obbligo per affidatario di comunicare all'Amministrazione Comunale la variazione del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto;
- e) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- f) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna, nel cinerario comune del cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- g) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione. L'affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell'urna, garantendo che non sia manomessa in alcun modo né profanata; l'urna non potrà essere affidata neanche temporaneamente a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione comunale. L'affidatario che cambia il luogo di conservazione dell'urna deve con sollecitudine comunicare la variazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e qualora il nuovo luogo di conservazione sia in Comune diverso, l'affidatario prima di trasferire le ceneri dovrà ottenere nuova autorizzazione per l'affido e per il trasporto delle ceneri. La variazione di luogo nell'ambito dello stesso comune comporta l'aggiornamento della residenza. Venute meno le condizioni di affidamento, l'urna deve essere riconsegnata alla competente autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero, secondo i criteri e le norme previste dalla vigente normativa. Il Comune, mediante la Polizia Municipale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva conservazione dell'urna cineraria nel luogo indicato dall'affidatario. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in giusto registro, tenuto dall'ufficio competente dei Servizi Cimiteriali, anche con l'ausilio di strumenti informatici con l'indicazione:

- a) dell'affidatario delle urne con tutti i dati anagrafici e di residenza;
- b) delle variazioni del luogo di conservazione;
- c) dei recessi dall'affidamento;
- d) della data d'ispezione svolta sul luogo di custodia con il risultato.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ART. 95 - DEPOSITO PROVVISORIO URNA CINERARIA

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 6 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso tale termine senza che la procedura per la conservazione, l'affido e la dispersione siano definiti e nel caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri saranno avviate d'ufficio al cinerario comune. L'urna deve essere di materiale resistente (marmo, terracotta, cristallo). Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di una sola salma, deve essere sigillata e deve portare l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Nel rispetto della volontà del defunto le urne possono essere tumulate, interrate o affidate ai familiari. Il trasporto delle urne non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.

ART. 96 - VERBALE DI CONSEGNA - REGISTRO

La consegna dell'urna cinerarie deve essere effettuata mediante redazione di verbale in triplice esemplare, dei quali, uno resta depositato agli atti del Servizio Cimitero, uno viene rilasciato al soggetto che autorizzato che prende in consegna l'urna mentre il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto un registro, in doppio esemplare contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, e, il luogo ove è stata depositata l'urna.



TITOLO V - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIA, DURATA E RINNOVO

ART. 97 - SEPOLTURE PRIVATE - ATTO DI CONCESSIONE

La sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione per singola salma, e di cellette per la custodia dei resti mortali, può concedersi, secondo la disponibilità degli stessi, a chiunque ne faccia richiesta, purché dimostri di non essere già concessionario di altro tipo di sepoltura privata o avente diritto e purché sia residente o nato nel Comune.

L'assegnazione sarà eseguita per ordine progressivo di numero delle sepolture o loculi disponibili. Con apposito atto l'Amministrazione Comunale detterà le regole per l'assegnazione.

In tutti i casi è dovuto il prezzo stabilito nella tariffa in vigore all'atto della concessione, che differisce per tipologia e per posizione.

La concessione di sepoltura individuale a sistema di tumulazione, non può essere trasferita a terzi; essa è provata, dal contratto di concessione e dalla bolletta di pagamento dei diritti dovuti.

ART. 98 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA INDIVIDUALE A TUMULAZIONE

Le sepolture private a sistema di tumulazione (loculo) sono concesse già complete di opere a cura del Comune.

I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti ecc.

Le sostituzioni necessarie per usura saranno eseguite dagli interessati, tramite apposita impresa di cui al successivo articolo 133, previa autorizzazione del preposto Responsabile.

In difetto di tale dovere il Responsabile del Servizio Cimiteriale, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere nonché la decadenza della concessione.

ART. 99 - DURATA - DECADENZA

La concessione di sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione ha la durata indicata nel precedente articolo 58 comma 1, lettera a).

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura risulti in stato di completo abbandono.

Il predetto provvedimento è adottato con determinazione del competente Dirigente, previa diffida ai parenti, tenuti per legge, se reperibili.

Se gli aventi causa non risultano reperibili, sul luogo viene posta una palina - avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo posto all'ingresso del Cimitero, è pubblicato l'elenco delle concessioni per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Decorsi tre mesi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza non dà luogo ad alcun rimborso.

ART. 100 - SISTEMAZIONE DEL CADAVERE A SEGUITO DELLA DECADENZA

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede allo spostamento del cadavere con l'osservanza delle norme riguardante il rinnovamento delle sepolture.

Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune; se invece non è completa, il cadavere viene inumato, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario comunale.

ART. 101 - RINUNCIA DI SEPOLTURA - RIMBORSI

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a sistema di tumulazione è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione.

La rinuncia dà luogo al rimborso della metà della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo biennio della concessione.

ART. 102 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DI AREE

La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all' articolo 58 comma 1, lettera c), può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a seguito di bando approvato dalla Giunta Comunale, su proposta del competente Dirigente, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissandone nel contratto le rispettive quote ed, in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari in caso di inadempienze.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia.

La concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, viene regolata da contratto da stipularsi con il competente Dirigente.

La concessione s'intende perfezionata solo con la stipulazione del contratto.

Il concessionario deve corrispondere, prima di stipulare il contratto, il prezzo dell'area.

Nessuna concessione d'uso può essere a titolo gratuito fuorché accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali motivazioni. Tale onoranza va deliberata in Consiglio Comunale.

ART. 103 - DURATA DELLA CONCESSIONE - RINNOVO DELLE AREE

La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, è a tempo determinato, della durata massima di 99 anni, salvo rinnovo, a domanda di parte, entro i sei mesi precedenti la scadenza.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Il rinnovo è subordinato al versamento del canone, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

ART. 104 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari tipi di sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo articolo 111.

ART. 105 - NULLA OSTA ALLA TUMULAZIONE - AVENTI DIRITTO

Nessun feretro può essere tumulato senza il nulla osta rilasciato dal Sindaco, su richiesta dell'avente diritto o suo familiare come appresso specificato.

Il diritto di uso delle sepolture private si intende riservato alle persone dei concessionari ed a quelle dei loro familiari secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

Può essere altresì consentita, su richiesta del concessionario o suo avente diritto, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisite particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

Se più di uno sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro tre mesi dalla concessione o dalla data di decesso del concessionario stesso, devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'Ufficio Cimitero, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari delle esistenti concessioni, o gli eredi di questi dovranno ottemperare a quanto disposto dal presente articolo, dimostrando la titolarità della concessione anche per eredità.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

ART. 106 - AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, regolarmente iscritti, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione di cui al precedente articolo 105.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque risolte come per legge.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione (come all'art. 113), il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

ART. 107 - RICORDI FUNEBRI

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario comune, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ART. 108 - ESTUMULAZIONE - VINCOLO

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari o loro aventi diritto, quando occorre disporre di loculo, per salme di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione.

I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme, versando a tal fine il canone in tariffa.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli occupati.

ART. 109 - DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO

In conformità a quanto dispone l'art. 93 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati pena la revoca della concessione come al successivo art. 111; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Ai fini dell'applicazione sia del primo che del secondo comma dell'articolo 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti in linea retta e collaterale fino al quarto grado, ampliata agli affini, fino al terzo grado;

Per ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla sepoltura è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per collaterali ed affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio che qualora ricadono gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di convivenza, con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti di un concessionario va comprovata con giusta dichiarazione del concessionario stesso, previo assenso di tutti gli eventuali altri titolari della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso delle sepolture tutte le persone che non sono legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile se non per testamento o successione legittima. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 110 - RECUPERO A FAVORE DEL COMUNE

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere e siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nei primi due anni e dei 5/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al comma precedente. A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dal Comune.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti al Comune che, se accetta, ne stabilirà di volta in volta le condizioni.

ART. 111 - DECADENZA - REVOCA - ESTINZIONE

La concessione dei vari tipi di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

1) a decadenza:

- a) per inadempienza a disposizioni Comunali in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione;
- b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione;
- c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- d) in ogni caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'articolo 109;
- e) quando sia trascorso il termine di 36 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, così come previsto all'articolo 113; in questi casi il sepolcro rientra nella disponibilità del Comune, che provvede alla sua assegnazione ad altri soggetti;
- f) occupazione di una maggiore area per la costruzione dell'opera maggiore del 5% di una delle dimensioni dell'area edificabile.

Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui al precedente art. 99; inoltre, decorsi sei mesi di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni/avviso successive sui giornali più diffusi in loco. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del precedente art. 100;

- 2) a revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, nelle sue condizioni di cui al successivo art. 115;
- 3) ad estinzione, per soppressione del cimitero, come al precedente art. 61 ed osservate le norme di cui all'art. 98 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90;

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita determinazione dirigenziale, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, previa pubblicazione.

ART. 112 - PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELLA DECADENZA E REVOCA

Pronunciate la decadenza di cui al comma 1 dell'articolo precedente e la revoca di cui al comma 2 dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti cor all'articolo 99.

Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla cessione delle opere come previsto al precedente articolo 110.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ART. 113 - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio comunale competente, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro sei mesi dalla data di decesso, richiedono contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di 36 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla decadenza della concessione.

ART. 114 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 83.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ART. 115 - SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ ANTERIORI AL REG. n. 803/75

Le sepolture di vario tipo di famiglia e per collettività, anteriori al Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n.803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

Le concessioni di sepolture private, sia di famiglia che per collettività, date prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che per le quali non è possibile stabilire la data di scadenza, per smarrimento dell'atto di concessione, o per mancanza di altri riscontri, per gli Uffici Comunali ivi compresi elenchi o registri, si intendono emesse, salvo dimostrazione diversa da parte dei concessionari o aventi diritto, il 31 dicembre 1942 e pertanto la loro durata sarà fino al 31 dicembre 2041.

Nel caso invece di riscontro positivo, la durata della concessione è stabilita in analogia ai precedenti comma 1 e 2.



TITOLO VI - POLIZIA E PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

CAPO I - POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 116 - ORARIO

L'orario ed i giorni di apertura al pubblico del Civico Cimitero, sono disciplinati da apposita Ordinanza del Responsabile del Servizio Cimiteriale, opportunamente affissa all'Albo e pubblicata sul sito web del Comune, ad ogni variazione, così come gli orari ed i giorni per le sepolture. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura; La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio Cimiteriale da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura avviene di regola per mezzo di segnale acustico 30 e 15 minuti, prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale ovvero il Sindaco, possono disporre anche variazioni temporanee per particolari ed urgenti esigenze di servizio.

ART. 117 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi, fanno eccezione le carrozzelle e/o i tricicli, condotti da invalidi o da persone portatrici di handicap.

È vietato l'ingresso:

- a) A tutti quelli che sono accompagnati da cani o da altri animali ad eccezione delle persone non vedenti;
- b) Alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate da un addetto del servizio Cimiteriale al momento dell'ingresso;
- c) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso e in condizioni comunque in contrasto con il carattere sacro del cimitero;
- d) A chi intende svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) Ai ragazzi di età inferiore agli anni 9 quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 118 - DIVIETI SPECIALI

Nel Civico Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiosso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) attraversare i campi e le tombe, se non lungo i vialetti e i sentieri delle stesse;



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

- d) introdurre oggetti irriverenti;
- e) rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- f) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dai contenitori esistenti ed adatti alla raccolta differenziata;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, panchine, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale. Per cortei e operazioni cimiteriali occorre, inoltre, l'autorizzazione dei familiari interessati;
- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alle esumazioni ed alle estumulazioni di salme, da parte di estranei;
- n) effettuare lavorazioni con mezzi meccanici;
- o) effettuare preparazione di materiali edili tipo conglomerati e calci sui marciapiedi e sui viali.

ART. 119 - OBBLIGO DI COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato a uscire immediatamente.

ART. 120 - RITI FUNEBRI

Nell'interno del Civico Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo sia per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio Cimiteriale.

ART. 121 - EPIGRAFI

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

A tal fine i familiari del defunto, o chi per loro, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere e indicare il nome della Ditta che esegue i lavori.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano asseverata.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Le modifiche di epigrafe, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. Saranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

ART. 122 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi purché poste all'interno del perimetro della lapide copra tomba non invadendo i passaggi attigui e le altre tombe.

Gli ornamenti di fiori freschi e piantine, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti o impiantati.

E' vietato piantare alberature e/o arbusti e siepi anche negli spazi assegnati in concessione d'uso se non provvisti di regolare autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio Cimiteriale individuante caratteristiche della piantumazione e sua localizzazione.

ART. 123 - CERI

I ceri possono essere collocati solo ed esclusivamente nei contenitori per ceri di arredo alle tombe e conformi alle autorizzazioni rilasciate. È espressamente vietato collocare ceri lungo i compresi nicchiai, nelle adiacenze di aree dove sono ubicati i depositi provvisori per la sistemazione temporanea di resti mortali e in tutte le altre zone che non siano specificamente dotate di specifici contenitori.

ART. 124 - MATERIALI ORNAMENTALI

Dal Cimitero saranno eliminati d'ufficio tutti i materiali ornamentali a corredo di monumenti, lapidi, sarcofagi, tombe, ecc., indecorose o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale è stato collocato.

Un addetto del Cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti (corone, vasi, piante, ecc.), che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO II - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ART. 125 - RESPONSABILE DEL CIMITERO - COMPITI

Al cimitero ed ai servizi funebri è preposto un Responsabile.

Il Responsabile attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e nel presente regolamento ed in ogni disposizione di leggi, istruzioni o circolari. Ha l'obbligo di far rispettare le norme regolamentari e di provvedere di conseguenza nel caso di mancato rispetto.

Sono compiti specifici del Responsabile: gli adempimenti di cui agli artt.52 e 53 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90; la vigilanza sul personale, sulle operazioni di trasporto funebre, di seppellimento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sulle cremazioni, sull'impiego delle aree, sulle concessioni di sepolture private.

Nei primi otto giorni di ciascun anno il Responsabile trasmetterà all'Ufficio di Stato Civile una copia dei registri di cui all' art. 49 comma 9 con riferimento all'anno precedente.

Nel mese di Gennaio di ciascun anno, oppure in casi di urgenza dove se ne ravvisa la necessità, il Responsabile rimetterà all'ufficio dell'Assessore competente, una nota delle riparazioni occorrenti: ai fabbricati del cimitero; ai muri di cinta; ai viali; alle piante; e a quanto occorra per la conservazione degli arnesi, ferri e attrezzi. La relazione suddetta sarà accompagnata da tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Relazionerà pure sullo stato delle concessioni private, proponendo di applicare, dove occorra, quanto previsto all' art. 111 e quant'altro previsto dal presente regolamento.

Ogni due anni, inoltre, proporrà alla Giunta Comunale l'adeguamento delle tariffe per la concessione dei suoli cimiteriali e per i servizi cimiteriali, definite secondo l'incremento dell'indice ISTAT.

E' costituito, alle dipendenze, un ufficio presso il cimitero che assolve i compiti di cui agli artt. 52 e 53 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e a tutta l'attività amministrativa del cimitero e dei servizi funebri e delle concessioni di sepolture comuni e private.

Per le attribuzioni d'ordine amministrativo il Responsabile è coadiuvato da personale amministrativo, il quale, in particolare, attende ai compiti di cui agli artt.52 e 53 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e a tutta l'attività amministrativa in rapporto alle norme di regolamento.

ART. 126 - COMPITI PARTICOLARI DEL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Spetta, inoltre, agli Addetti del Civico Cimitero, che dovranno essere in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della Legge Regionale 12/2001 e s.m.i., così come definiti con delibera di Giunta Regionale Campania del 15 Maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della L.R. 12/01):

- a) Ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare, il permesso al seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e il verbale d'incassatura di salma o di resti mortali;
- b) Tenere aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'articolo 71 del presente regolamento;
- c) Sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

- d) Definire il numero delle fosse per inumazioni, e assistere alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) Assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) Gestire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) Assistere e sorvegliare, insieme ai sanitari del servizio d'igiene pubblica dell'A.S.L. alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
- h) Disporre la raccolta e il deposito, nell'ossario del Cimitero, delle ossa delle esumazioni ed estumulazioni, lo smaltimento dei resti dei feretri e degli indumenti;
- i) Tenere aggiornata, con gli esatti ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- j) Vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti e altri ornamenti funebri, costruzioni di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso del Responsabile del Servizio Cimiteriale e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le norme e i disegni debitamente approvati;
- k) Custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- l) Segnalare al sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale ogni deficienza che fosse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- m) Denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o sarebbe accaduta nel cimitero;
- n) Attenersi a tutte le prescrizioni dategli dal Responsabile del Servizio Cimiteriale o dal sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie sui servizi.

ART. 127 - INTERRATORI

Gli interratori assolvono i servizi interni del cimitero e, principalmente:

- a) lo scavo delle fosse per inumazioni, secondo le norme e le modalità prescritte con rispettiva sistemazione e pulizia;
- b) la deposizione delle salme nelle rispettive sepolture;
- c) la deposizione di salme nei rispettivi loculi per la tumulazione;
- d) le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- e) i trasferimenti interni di salme;
- f) il trasporto della salma dal carro funebre al deposito o sala mortuaria o direttamente al luogo di sepoltura o tumulazione;
- g) la raccolta di tutto il materiale derivante dalle esumazione o tumulazione ordinarie o straordinarie e il suo deposito presso un area apposita all'interno del cimitero;
- h) la pulizia dei resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni ordinarie e la loro raccolta e sistemazione nei contenitori, per poi depositarli nei loculi o tombe o ossario comune;
- i) la raccolta immediata con la più scrupolosa diligenza e il seppellire senza indugio di ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero;
- j) la custodia degli attrezzi posti a servizio del cimitero, mantenendoli sempre in piena efficienza;
- k) ogni altra mansione affidata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale e compatibile con le mansioni risultanti dai profili rientranti nella categoria professionale di appartenenza, in conformità alle disposizioni dei vigenti CCNL.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Gli interratori assolvono ai sopra citati servizi mantenendo un comportamento dignitoso e di rispetto sia verso i defunti che verso i familiari degli stessi, inoltre dopo qualsiasi servizio effettuato dovranno ripristinare lo stato dei luoghi iniziale provvedendo: a rimuovere l'eventuale terreno o il materiale latero-cementizio di risulta; a rimuovere e a riporre le lapidi sulle tombe o nelle cappelle, a pulire i fossi a seguito di esumazione rimuovendo tutti i materiali derivanti dall'esumazione.

Gli interratori indosseranno durante tutto il servizio appropriata divisa.

Tutte le operazioni svolte giornalmente devono essere autorizzate dal Responsabile e registrate all'ufficio cimiteri.

ART. 128 - CUSTODE

Ad ogni ingresso del Cimitero ed in particolare nelle ore di visita, sono addetti uno o più custodi per la vigilanza, in entrata ed in uscita, dei visitatori, del personale autorizzato per lavori, dei veicoli e dei materiali, e per il controllo delle relative autorizzazioni.

Il custode all'ingresso principale cura anche la custodia e la vigilanza degli uffici, della cappella e degli stabili annessi e sorveglia i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione.

Inoltre sono di sussidio alle altre categorie di personale in caso di bisogno.

Cessato il servizio, i custodi devono riportare le chiavi dei cancelli d'ingresso all'ufficio del cimitero.

ART. 129 - GIARDINIERI

I giardinieri sono addetti alla formazione e manutenzione delle aiuole, dei tappeti erbosi, delle siepi e delle coltivazioni relative.

In particolare devono mantenere costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento le strade interne dei cimiteri, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro. Eseguono inoltre ogni altra mansione loro affidata dal Responsabile del Cimitero e compatibile coi profili della categoria professionale di appartenenza, secondo le previsioni del vigente CCNL.

Le erbe tagliate vanno raccolte e deposte in apposito spazio nel recinto del cimitero per lo smaltimento.

ART. 130 - NECROFORO

Al necroforo, operatore addetto al trasporto funebre in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale Campania 15 Maggio 2009 n. 963 cod. 2801/12, è affidato il servizio funebre che ha svolgimento all'esterno del cimitero; in particolare deve:

- a) accertare che il feretro corrisponda alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e porre quindi il bollo di verifica;



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

- b) provvedere ad assistere alla deposizione della salma nel feretro e alla chiusura del feretro stesso, previo accertamento di eventuali occorrenze per perdita di sostanze organiche. Se il feretro è metallico, assistere alla saldatura;
- c) controllare che venga fissata nella parte superiore dei feretri la targa metallica di identificazione di cui al precedente art. 26;
- d) accompagnare e consegnare il feretro al cimitero unitamente all'ordine di seppellimento, annotandovi l'ora in cui è avvenuto il trasporto. Nel percorso dopo la cerimonia funebre, l'accompagnamento può essere affidato a persona addetta al trasporto; così anche quando la salma deve essere trasportata fuori Comune;
- e) assistere, secondo le disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salme per e dai locali di osservazione, obitori, istituti di medicina legale, sale di autopsia e sale anatomiche universitarie;
- f) redigere apposito verbale di sigillatura per trasporto salme fuori Comune.
- g) ottemperare a quanto previsto dal precedente art. 25.

ART. 131 - DOVERI DEL PERSONALE ESTERNO

In caso di urgente necessità e per tempi brevi, in mancanza di personale proprio, per tutti i servizi o per alcuni di essi, il Responsabile del Cimitero può usufruire di personale di ditta privata, in sostituzione o in supporto al personale esistente, con incarico remunerato.

Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge; in servizio deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose.

E' fatto assoluto divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, all'interno del cimitero, anche a titolo gratuito;

E' vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie; E' vietato chiedere nonché accettare mance.

Il mancato rispetto di tali ultime disposizioni comporta l'obbligo immediato da parte del Responsabile, pena addebito di responsabilità soggettiva, di segnalazione del dipendente alla competente commissione disciplinare.

Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.



TITOLO VII - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

CAPO I - OBBLIGHI DELLE IMPRESE

ART. 132 - ACCESSO AL CIMITERO

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, i cittadini possono avvalersi dell'opera d'impresa, di cui all'elenco affisso negli uffici del Servizio Cimiteriale. Per l'esecuzione di lavori di cui sopra le imprese dovranno essere appositamente autorizzate, previo accertamento della presente documentazione:

- a) Iscrizione C.C.I.A.A. per la specifica attività - Lavori Edili;
- b) Documento previsto dall'art.17, del D.Lgs n. 81/08, recante misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- c) Iscrizione all'INPS e INAIL del personale utilizzato per eseguire il lavoro.
- d) Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.), aggiornato.

L'autorizzazione da rilasciarsi ai privati imprenditori è subordinata al pagamento tariffa ed alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria per eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

Nessuno può essere ammesso a eseguire opere se prima non ha ottenuto l'iscrizione in apposito registro di categoria (costruttori, marmisti, giardinieri, ecc.), tenuto dal Servizio Cimitero.

I suddetti registri di categoria e/o l'elenco delle ditte autorizzate a svolgere le attività di cui al presente articolo sono continuamente aggiornati dal personale del servizio cimiteriale previo verifica delle succitate documentazioni obbligatoriamente e preliminarmente presentate dalla ditta interessata alla relativa iscrizione.

Il Servizio Cimiteriale inoltre effettuerà le verifiche annuali sulle imprese previste dal co. 2 art. 9 LR n° 12/01 e s.m.i. relativamente a tutte le imprese iscritti nei suddetti elenchi o registri e/o che operino all'interno del Cimitero Comunale.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento o lavori e sostare più del dovuto negli uffici cimiteriali.

ART. 133 - PERSONALE DELLE IMPRESE

Le imprese incaricate a eseguire lavori nell'interno del cimitero, per conto dei concessionari di sepolture private, sono tenute a notificare preventivamente agli Uffici del Civico Cimitero i nomi delle persone addette al lavoro.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 117, 118, 119 del presente Regolamento purché compatibili.

È fatto assoluto divieto al personale delle imprese sostare all'interno degli uffici cimiteriali o arrecare disturbo allo svolgimento del lavoro del personale comunale ivi distaccato. In caso di mancato rispetto dei commi precedenti il Responsabile ordina l'allontanamento dell'impresa dal Cimitero per un numero di giorni proporzionali alla gravità dell'infrazione.

CAPO II - AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE I LAVORI

ART. 134 - PERMESSI DI COSTRUIRE DI SEPOLTURE PRIVATE

Le costruzioni di sepolture private dovranno essere eseguite direttamente dai concessionari a loro cura e spese.

Il permesso di costruire relativo alla costruzione di sepolture private dovrà essere rilasciata dal Responsabile dell'Area Tecnica (previo richiesta di rito con apposita modulistica e relativi allegati), osservate tutte le disposizioni dettate dal Regolamento Edilizio, dal P.R.G. e dal Piano Regolatore Cimiteriale e dalle specifiche norme in materia.

La presentazione della richiesta di Permesso di Costruire per l'edificazione del manufatto, pena la decadenza della concessione del suolo, deve aver luogo entro 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione della concessione stessa.

Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

I permessi a costruire di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le norme di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, ricordi e similari purché non siano in contrasto con quanto prescritto al precedente art. 124. A lavori ultimati il concessionario dovrà presentare certificato di regolare esecuzione e certificato di collaudo.

La/e tipologia/e, dimensioni, caratteristiche ed i materiali utilizzabili relativi a lapidi e cappelle sono individuate da apposito disciplinare tecnico.

ART. 135 - PROGETTI

I progetti per la costruzione di sepolture private, cappelle, edicole e monumenti per famiglia o per la collettività devono essere presentati dopo la stipula del contratto di concessione del suolo.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

La richiesta del titolo edilizio per l'edificazione del manufatto, deve aver luogo entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione della stessa, pena la decadenza della concessione dell'area.

Per la realizzazione delle sopra citate opere, ivi comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'attività edilizia cimiteriale ed il relativo procedimento tecnico-amministrativo deve essere regolamentato nel rispetto del Regolamento Edilizio, del P.R.G., del Piano Regolatore Cimiteriale nonché di tutte le normative vigenti in materia di urbanistica, edilizia e costruzioni, paesaggistica ed ambientale, sicurezza, ecc., sia Statali che Regionali.

ART. 136 - OPERE SU SEPOLTURE INDIVIDUALI

Per la messa in opera di lapidi copri fossa sulle sepolture individuali si richiede la presentazione di istanza, da parte dei familiari del defunto inumato, formulata secondo lo schema predisposto dal Servizio Cimitero.

Il passaggio tra le fosse non dovrà essere inferiore a m. 0,50. E' vietato rigorosamente applicare ogni forma di contenitore per ceri vicino a qualsiasi tipo di sepoltura. Le aree circostanti le lapidi copri fossa non potranno essere soggetti a nessun tipo di piantumazione floreale e le stesse non potranno essere delimitate da alcun elemento. Alla fine di ogni lavoro, la Ditta esecutrice dovrà provvedere alla sistemazione dello stato dei luoghi, al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e alla consegna al Comune del certificato di regolare esecuzione.

La/e tipologia/e, dimensioni, caratteristiche ed i materiali utilizzabili sono individuate dal Piano Regolare Cimiteriale.

ART. 137 - RESPONSABILITÀ

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere, di eventuali danni recati, al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

ART. 138 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di manufatti, l'impresa deve recingere secondo le norme di sicurezza vigenti l'area interessata.

È vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione.

I materiali di rifiuto, che non sia terreno, devono essere giornalmente trasportati al discariche autorizzate evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. In caso d'inadempienze si applicheranno le sanzioni previste per l'abbandono di materiali su aree pubbliche.

ART. 139 - ORARIO DI LAVORO - SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'orario di lavoro per le imprese nell'ambito del Civico Cimitero è così fissato:



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

- a) Per l'installazione di lapidi copri fossa: dalle ore 8,30 alle ore 12,00;
b) Per i lavori di ordinaria manutenzione e costruzione di monumenti e di cappelle: dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

È vietato lavorare nei giorni di sabato e domenica e in quelli festivi salvo per particolari esigenze tecniche, comunque autorizzate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Dal 25 Ottobre al 5 Novembre (Commemorazione dei Defunti), dai 10 giorni antecedenti le festività natalizie e pasquali fino al quinto giorno successivo alle festività stesse, sono sospesi nel cimitero tutti i lavori di costruzione, restauro, riparazioni in genere, apposizione di lapidi, epigrafi, introduzioni di materiali, ecc. Entro tale data gli interessati devono provvedere allo sgombero di tutti i materiali occorrenti o di risulta o attrezzi, dai viali e da qualsiasi altra parte del suolo del Cimitero, allo smontaggio delle impalcature, armature e ponteggi, salvo diversa disposizione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

I suddetti orari potranno essere variati con disposizione dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

ART. 140 - VIGILANZA

Il Servizio Cimiteriale, la Polizia Municipale e il Servizio Tecnico vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere siano conformi ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati.

Il responsabile competente può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, accerta, la regolare esecuzione delle opere ultimate tramite certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato con allegato certificato di collaudo con visto del Genio Civile di CASERTA per avvenuto deposito secondo quanto normativamente previsto.

Solo dopo aver eseguito tali procedimenti, sarà consentito il seppellimento ovvero l'utilizzo dell'opera eseguita.

ART. 141 - OPERE COSTRUITE IN DIFFORMITÀ

Per tutte quelle opere che determinano aumenti di superficie o volumi rispetto a quanto consentito, verrà ordinata la demolizione del manufatto o della parte in eccedenza ove non pregiudichi la restante struttura in conformità alla normativa vigente.

ART. 142 - SANZIONI IMPRENDITORIALI

L'inosservanza delle norme tecniche di cui al precedente articolo da parte delle ditte imprenditrici sarà sanzionata dalle seguenti disposizioni:

- prima violazione - sospensione lavorativa per un periodo di mesi tre;
 - seconda violazione - sospensione lavorativa per un periodo di anni uno;
 - terza violazione - sospensione lavorativa per un periodo di anni tre;
- il tutto mediante disposizione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.



TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I - REGISTRI – SCHEDARI – SCADENZARI

ART. 143 - REGISTRO DELLE CONCESSIONI

Presso gli uffici del Servizio Cimiteriale dovrà essere istituito il registro delle concessioni per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, anche con strumenti informatici. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni concernenti il cimitero del Comune. A ogni posizione in registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello apposto su ogni concessione nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale. Sul registro è annotata ogni modificazione o cessazione che avviene e comunque ogni operazione cimiteriale. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- b) gli estremi del titolo costitutivo;
- c) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- d) la natura e la durata della concessione;
- e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

ART. 144 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI MORTUARIE

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1995, n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante dispositivi informatici. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali e dei supporti informatici.



TITOLO IX - SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

CAPO I - SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

ART. 145 - SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

E' a carico del Comune di CASAPEENNA, individuare con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, nell'ambito del proprio territorio, almeno una Sala Pubblica del Commiato, i cui requisiti strutturali sono definiti dalla Giunta Regionale.

La Sala Pubblica del Commiato assicura lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali, della volontà del defunto e dei suoi familiari.

ART. 146 - GESTIONE SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

Il Comune di CASAPEENNA, con apposita convenzione, affida la gestione della Sala Pubblica del commiato ad associazione e fondazioni con finalità statuarie coerenti con la materia, non aventi scopi di lucro e ne promuove la informazione e la pubblicità.



TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI - NORME TRANSITORIE

CAPO I - DISPOSIZIONI

ART. 147 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni cimiteriali ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, della Legge Regione Campania 12/2001 e s.m.i. e dalle altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria sia nazionali che regionali.

ART. 148 - ABROGAZIONI DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il presente Regolamento regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento e negli altri atti in materia anteriore al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario, contenute nel Regolamento d'Igiene, non contemplate nel presente, e con quest'ultimo non incompatibili.

L'entrata in vigore del Regolamento decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, intervenuta l'approvazione nei termini di legge.

CAPO II - NORME TRANSITORIE

ART. 149 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA EDIFICAZIONE DELLE AREE CONCESSE

I concessionari di aree nel locale cimitero che non hanno presentato ancora la richiesta di edificazione con il relativo progetto dell'opera da realizzare, ovvero i concessionari che hanno contenzioso aperto con il comune per la realizzazione di opere cimiteriali, possono presentare, entro il termine perentorio di mesi sei dall'entrata in vigore del presente Regolamento, apposita richiesta.

Trascorso il termine di mesi sei senza che i concessionari abbiano presentato apposita richiesta contenente il progetto dell'opera da realizzare, è dichiarata la decadenza della concessione dell'area ai sensi dell'art. 111 del Regolamento.



COMUNE DI CASAPEENNA
(PROVINCIA DI CASERTA)

Rev. 1 del 24/02/16
Pagina 71 di 75

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ART. 150 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI SUBENTRI

E' possibile, nel termine perentorio di mesi sei dall'entrata in vigore del presente regolamento, regolarizzare le divisioni, subentri, rinunce di cui all'articolo 113 del presente Regolamento.

Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che gli interessati abbiano presentato istanza di regolarizzazione ai sensi dell'art. 113, è dichiarata la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 111 del Regolamento.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ALLEGATO A

TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI

INUMAZIONE	Euro 110,0
TUMULAZIONE	Euro 160,0
ESUMAZIONE ORDINARIA	Euro 210,0
ESTUMULAZIONE ORDINARIA	Euro 210,0
ESUMAZIONE STRAORDINARIA	Euro 210,0
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA	Euro 210,0
ACCETTAZIONE RESTI MORTALI, CENERI DA FUORI COMUNE	Euro 50,00
MOVIMENTAZIONE RESTI MORTALI, CENERI ALL'INTERNO DEL CIMITERO NELLE TOMBE, NEI LOCULI E NEGLI OSSARI	Euro 100,0

Al fine di un completo e regolare svolgimento del servizio, ogni tariffa include i seguenti servizi:

- **INUMAZIONE**: scavo della fossa secondo quanto previsto dal DPR 285/90, rimozione dalla stessa di tutti i detriti ed i resti lignei, prelievo e trasporto del feretro dalla sala mortuaria o dall'ingresso del cimitero fino al luogo della inumazione, calo del feretro nella fossa, riempimento della fossa di terreno fino al completamento, rimozione di tutto il terreno restante e pulizia intorno alla fossa, apposizione di cippo sulla fossa con il nominativo del defunto, data di nascita e di morte;
- **TUMULAZIONE**: rimozione della lapide o del materiale che ostruisce il loculo, sia se trattasi di loculo unica concessione che situato in tomba di famiglia, immissione del feretro nel loculo, riposizionamento della lapide;
- **SIGILLATURA LOCULO**: sigillatura del loculo con materiale cementizio a regola d'arte così come previsto dal D.P.R. 285/90, con apposizione di targa con il nominativo del defunto, data di nascita e di morte, dove non vi è la lapide;
- **ESUMAZIONE ORDINARIA**: individuazione della fossa da scavare, scavo della fossa in cui è posizionato il feretro, rimozione dei resti mortali, dei resti della cassa funebre e di ogni altro oggetto, rimozione di tutto il terreno restante e pulizia intorno alla fossa con messa in sicurezza della fossa stessa, trasporto in apposita area di stoccaggio che trovasi all'interno del Cimitero o adiacente, di tutto il materiale di risulta o materiale da inviare allo smaltimento;
- **ESTUMULAZIONE ORDINARIA**: individuazione del loculo da aprire, sia esso unica concessione che situato in una tomba di famiglia, rimozione della lapide se esistente, demolizione del muro che sigilla il loculo, apertura della cassa di legno e di zinco, rimozione dei resti mortali, rimozione di tutto il materiale di risulta comprese la cassa di legno che di zinco e relativo trasporto in apposita area di stoccaggio che trovasi all'interno del Cimitero o adiacente;
- **ESUMAZIONE STRAORDINARIA**: individuazione della fossa da scavare, scavo della fossa in cui è posizionato il feretro, rimozione del feretro intero, rimozione di tutto il terreno restante e pulizia intorno alla fossa con messa in sicurezza della fossa stessa, trasporto in apposita area di stoccaggio che trovasi all'interno del Cimitero o adiacente, di tutto il materiale di risulta o materiale da inviare allo smaltimento;



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

- ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA: individuazione del loculo da aprire, sia esso unica concessione che situato in una tomba di famiglia, rimozione della lapide se esistente, demolizione del muro che sigilla il loculo, rimozione del feretro, rimozione di tutto il materiale di risulta comprese la cassa di legno e di zinco con relativo trasporto in apposita area di stoccaggio che trovasi all'interno del Cimitero o adiacente;
- PULIZIA RESTI MORTALI: pulizia dei resti mortali derivanti sia da esumazioni che da estumulazione con sistemazione degli stessi all'interno del cassetto. La fornitura del cassetto regolamentare, previsto dal D.P.R. 285/90, con il nominativo del defunto, la data di nascita, di morte e di esumazione, sarà a carico dei familiari del defunto.
- MOVIMENTAZIONE FERETRI, RESTI MORTALI, CENERI ALL'INTERNO DEI CIMITERI NELLE TOMBE, NEI LOCULI E NEGLI OSSARI: qualsiasi movimentazione che deve essere fatta per il trasporto all'interno del cimitero o da un cimitero all'altro, autorizzato dal responsabile del servizio, sia a mano o con altra attrezzatura meccanica sia a spinta che a motore;
- APERTURA E CHIUSURA LOCULI PER CONTROLLI E VERIFICHE: qualsiasi apertura e chiusura di loculi o tombe di qualsiasi genere, su ordinazione del responsabile del cimitero, esclusa la spesa relativa alla rimozione di murature o lapidi e loro ripristino.
- APERTURA E CHIUSURA SALA AUTOPTICA PER SALME ACCIDENTALI: apertura e chiusura della sala autoptica, situata nel nuovo Cimitero, per il ricevimento delle salme poste a disposizione dell'autorità giudiziaria, in qualsiasi orario arrivino, su ordine del responsabile del Cimitero con preavviso di almeno 30 minuti prima.

TARIFFA PER DIRITTO FISSO art. 41(art. 19 comm. 2 del D.P.R. 285/90)

DIRITTO FISSOEuro 100,00

TARIFFA DI UTILIZZO SALA AUTOPTICA PER AUTOPSIA O RISCONTRO

diagnostico (Art.60 comma 2)Euro 100,00

L'adeguamento dell'ammontare delle tariffe riportate nell'allegato "A" è da farsi ogni anno, su proposta dell'ufficio responsabile del Cimitero ed è approvato dalla Giunta Comunale.



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

ALLEGATO B

PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE (art. 34, comma 5) E IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE AMBIENTALE E DA SOSTANZE RADIOATTIVE (art.9 comma 6)

A) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE DA ADOTTARSI SEMPRE

Durante la vestizione e deposizione o qualsiasi altro trattamento del cadavere: devono comunque essere utilizzati guanti monouso da parte degli operatori professionali.

In presenza di ferite aperte o lesioni della cute del cadavere, si deve provvedere a una copertura con materiale tale da impedire la fuoriuscita di liquidi biologici.

In caso di perdita di liquidi biologici dal cadavere, si deve provvedere alla sua immediata deposizione nel cofano ed a pulizia e disinfezione delle superfici eventualmente imbrattate; nel caso in cui i predetti liquidi derivanti dal cadavere contaminino indumenti od oggetti, questi ultimi devono essere sottoposti rapidamente a trattamento di disinfezione.

I rifiuti derivanti dal trattamento del cadavere, debbono essere rapidamente smaltiti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

Durante il periodo di osservazione, nell'ambiente che ospita il cadavere:

- deve esservi un adeguato ricambio d'aria, garantito da aerazione naturale o artificiale;
- debbono essere evitati i contatti diretti con le mucose del cadavere.

Dopo la chiusura e la partenza del feretro, l'ambiente ove il cadavere è stato ospitato deve essere sottoposto a pulizia e sanificazione.

B) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI IMMEDIATO PERICOLO INFETTIVO

Ove il defunto, prima del decesso, abbia manifestato segni o sintomi di: febbri emorragiche virali (Ebola, Lassa, Marburg, ecc..) vaiolo colera, peste, difterite, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia si procederà in tal modo:

- il cadavere dovrà essere manipolato solo da personale qualificato, dotato di tutti gli strumenti di barriera utilizzati per l'isolamento protettivo in ambito ospedaliero, ai fini della prevenzione del rischio biologico e secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente;
- l'accertamento della morte sarà preferenzialmente strumentale ai sensi della Legge 578/93 e Decreto ministeriale 592/84. L'eventuale periodo di osservazione, dovrà svolgersi presso l'obitorio o il servizio mortuario di struttura sanitaria;
- il periodo di osservazione potrà essere ridotto a giudizio del competente servizio dell'A.S.L.;
- non potranno essere effettuati trattamenti di imbalsamazione, tanatoprassi o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba;



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

- il feretro dovrà avere le caratteristiche ordinariamente stabilite per la inumazione o la cremazione qualora fossero scelte queste pratiche funebri. In caso di tumulazione è consentita solo quella in loculo stagno;
- tutti gli effetti venuti a contatto con la salma o contaminati da liquidi da essa derivanti, devono essere rapidamente smaltiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2003, n. 254.

Le precauzioni di cui al punto 1 si applicano altresì nel caso di cadavere portatore di xenotrapianti, anche ottenuti da animali geneticamente modificati pur in assenza di qualsivoglia sintomatologia.

C) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE AMBIENTALE

Ove il deceduto sia stato affetto da carbonchio:

- la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'inalazione, l'ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà dispositivi di sicurezza individuale secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente; è d'obbligo la cremazione.

D) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA SOSTANZE RADIOATTIVE

Ove il deceduto sia portatore di radioattività a seguito di trattamenti sanitari dovrà essere fornita, dalla struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate, idonea documentazione contenente le seguenti informazioni: tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate; valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei pertinenti limiti di dose ai sensi del D. Lgs. 230/95 e s.m.i..

Nel caso non fosse possibile acquisire la suddetta documentazione, si farà ricorso all'intervento dell'ARPAC.